



Fascicolo Informativo

Progetta Stabilità Insurance

**Contratto di assicurazione a vita intera, a premi ricorrenti,
con possibilità di versamenti aggiuntivi,
con prestazioni collegate in parte al rendimento
di una Gestione Separata e in parte al valore delle quote
di Fondi Interni e con Garanzia Accessoria facoltativa**

Modello ISV-E40PSi-Ed.10/2018

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di:
 - Regolamento della Gestione Separata
 - Regolamenti dei Fondi Interni
- Informativa sul trattamento dei dati personali
- Glossario
- Documento di polizza

**deve essere consegnato al Contraente prima della
sottoscrizione del contratto.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**



INTESA SANPAOLO
VITA

Progetta Stabilità_{Insurance}

Scheda Sintetica

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda Sintetica fornisce al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta insieme alla Nota Informativa.

Ultimo aggiornamento: ottobre 2018

Sommario

1. Informazioni generali	pag. 1
Premessa	pag. 1
1.a Impresa di assicurazione	pag. 1
1.b Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia	pag. 1
1.c Denominazione del contratto	pag. 1
1.d Tipologia del contratto	pag. 1
1.e Durata	pag. 2
1.f Pagamento dei premi	pag. 2
2. Caratteristiche del contratto	pag. 3
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	pag. 4
3.a Prestazione Principale: capitale in caso di decesso del Cliente	pag. 4
3.b Garanzia Accessoria facoltativa: capitale aggiuntivo in caso di decesso del Cliente per infortunio	pag. 5
4. Rischi finanziari a carico del Cliente collegati all'investimento nei Fondi Interni	pag. 5
4.a Rischi finanziari a carico del Cliente	pag. 5
4.b Profilo di rischio dei Fondi Interni	pag. 5
5. Costi	pag. 6
6. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata	pag. 8
7. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento dei Fondi Interni	pag. 8
8. Diritto di ripensamento	pag. 8

1. Informazioni generali

Premessa

Nel presente contratto la figura del Contraente (il Cliente titolare del contratto) coincide con quella dell'Assicurato (la persona sulla cui vita è stipulato il contratto).

Il Contraente-Assicurato di seguito è indicato come "Cliente".

1.a Impresa di assicurazione

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Compagnia" - è Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Sito internet: www.intesasanpaolovita.it

1.b Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia

Dati dell'ultimo bilancio approvato (anno 2017).

Patrimonio netto: 3.037,25 milioni di euro, di cui:

- capitale sociale: 320,42 milioni di euro;
- totale delle riserve patrimoniali: 2.716,83 milioni di euro.

Indice di solvibilità relativo alla gestione vita: 255%.

Aggiornamenti sulla situazione patrimoniale della Compagnia sono disponibili sul sito www.intesasanpaolovita.it.

1.c Denominazione del contratto

Progetta Stabilità_{Insurance} (Cod. MRXD1).

1.d Tipologia del contratto

Progetta Stabilità_{Insurance} è un contratto di assicurazione sulla vita a premi ricorrenti mensili con possibilità di versamenti aggiuntivi. Le prestazioni previste dal contratto sono collegate:

- in parte **al rendimento di una Gestione Separata** e
- in parte **all'andamento del valore delle quote di un Fondo Interno**.

I premi versati (premi ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi), al netto dei costi indicati al punto 10.1.1 sezione D della Nota Informativa sono investiti in parte nella Gestione Separata e in parte nel Fondo Interno, selezionato dal Cliente tra quelli disponibili, in base a percentuali di investimento predefinite da contratto e indicate al successivo punto 1.f.

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, le prestazioni sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata di attivi denominata Fondo VIVADUE (nel seguito anche solo "Gestione Separata").

Per la parte di investimento nel Fondo Interno, le prestazioni sono espresse in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Cliente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

I Fondi Interni collegati al contratto, tra i quali il Cliente può scegliere di investire, sono denominati (nel seguito "Fondi Interni"):

- **Bilanciato Globale 25**
- **Bilanciato Globale 45**
- **Bilanciato Globale 70**

L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri della Compagnia, ammissibili a coprire il requisito patrimoniale di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e l'ammontare di tale requisito di solvibilità. Esso misura la capacità della Compagnia di far fronte agli impegni assunti.

Progetta Stabilità_{insurance} prevede inoltre la possibilità per il Cliente di attivare, alla sottoscrizione del contratto e a fronte del pagamento di un ulteriore premio mensile, la **Garanzia Accessoria facoltativa in caso di decesso per infortunio** (nel seguito “**Garanzia Accessoria**”) che riconosce un capitale in aggiunta alla prestazione pagata in caso di decesso del Cliente qualora sia stato causato da infortunio. Si rimanda all’Articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.

1.e Durata

La durata del contratto è **a vita intera**, ciò significa che il contratto dura per tutta la vita del Cliente.

Trascorsi almeno **180 giorni** dalla data di decorrenza del contratto, il Cliente ha la possibilità di chiedere il pagamento parziale (riscatto parziale) o totale (riscatto totale) del valore di riscatto, estinguendo in quest’ultimo caso il contratto, secondo quanto previsto al punto 15 sezione E della Nota Informativa.

1.f Pagamento dei premi

- **Piano di pagamento dei premi:** il contratto prevede la corresponsione di premi ricorrenti secondo un piano di pagamento prestabilito e la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi. Alla sottoscrizione del contratto, il Cliente sceglie la durata del piano di pagamento dei premi che può essere minimo di 10 anni e al massimo di 20 anni interi (nel seguito “**Durata Obiettivo**”). La Durata Obiettivo è pertanto il periodo in cui è possibile l’investimento dei premi ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi.

Il termine del piano di pagamento dei premi è definito “**Data Obiettivo**”. La Data Obiettivo del contratto, indicata nel Documento di polizza, è definita in funzione della Durata Obiettivo scelta dal Cliente.

Si evidenzia che la Data Obiettivo non determina la scadenza del contratto ma definisce unicamente la data di interruzione del pagamento dei premi (sia premi ricorrenti che eventuali versamenti aggiuntivi). Raggiunta la Data Obiettivo, infatti, anche se non sarà più possibile l’ulteriore pagamento di premi, il contratto rimarrà in vigore fino al decesso del Cliente o fino al riscatto totale.

Il piano di pagamento dei premi si interrompe automaticamente al raggiungimento della Data Obiettivo.

Il piano di pagamento dei premi definito alla sottoscrizione del contratto non è vincolante alla prosecuzione del contratto stesso. Il Cliente, infatti, trascorsi 180 giorni dalla decorrenza del contratto, può modificare, sospendere e riattivare il piano di pagamento dei premi. Per ulteriori dettagli si rimanda al punto 4 sezione B della Nota Informativa.

- **Premi ricorrenti:** il pagamento dei premi ricorrenti può essere effettuato esclusivamente con periodicità mensile; l’importo del premio ricorrente è scelto dal Cliente a condizione che non sia inferiore a **100,00 euro** e non sia superiore a **500,00 euro**.
- **Ripartizione dei premi ricorrenti:** ciascun premio ricorrente versato, al netto dei costi applicati, è investito secondo le seguenti percentuali di ripartizione predefinite:
 - **30%** nella Gestione Separata
 - **70%** nel Fondo Interno in vigore sul contratto tra quelli indicati al precedente punto 1.d.
- **Versamenti aggiuntivi:** il Cliente ha la facoltà di disporre versamenti aggiuntivi sia alla sottoscrizione del contratto, tramite un versamento aggiuntivo iniziale, che successivamente trascorsi **90 giorni** dalla data di decorrenza nel rispetto dei seguenti limiti.
 - L’importo del versamento aggiuntivo iniziale deve essere:
 - non inferiore a **100,00 euro**
 - e non superiore alla somma dei premi ricorrenti previsti per la prima annualità di contratto (pari all’importo del premio ricorrente, definito dal Cliente alla sottoscrizione del contratto, moltiplicato per 12).
 - L’importo di ciascun versamento aggiuntivo successivo deve essere non inferiore a **100,00 euro**.

Per ogni annualità di contratto è possibile effettuare versamenti aggiuntivi per un importo massimo complessivo di **6.000,00 euro**; tale importo, con riferimento alla prima annualità di contratto, è da considerarsi comprensivo anche dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale. I versamenti aggiuntivi sono possibili solo se effettuati nel corso della Durata Obiettivo, pertanto la relativa data di investimento, come definita al punto 13.2 sezione E della Nota Informativa, deve risultare pari o inferiore alla Data Obiettivo.

- **Ripartizione dei versamenti aggiuntivi**

a) **Versamento aggiuntivo iniziale:** il Cliente può scegliere di investire l'eventuale versamento aggiuntivo iniziale, al netto dei costi applicati, tra una delle seguenti percentuali di ripartizione predefinite:

- **100%** nella Gestione Separata
- oppure **30%** nella Gestione Separata e **70%** nel Fondo Interno scelto alla sottoscrizione.

b) **Versamenti aggiuntivi successivi:** ciascun eventuale versamento aggiuntivo, al netto dei costi applicati, è investito secondo le percentuali di ripartizione predefinite previste per i premi ricorrenti, come di seguito indicato:

- **30%** nella Gestione Separata
- **70%** nel Fondo Interno in vigore sul contratto.

Le percentuali di investimento predefinite, in base alle quali vengono ripartiti i premi ricorrenti e gli eventuali versamenti aggiuntivi, vengono modificate in via automatica qualora il Cliente attivi la **Riallocazione Automatica** secondo i tempi e le modalità indicati all'Articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.

- **Premio per la Garanzia Accessoria:** il capitale aggiuntivo previsto dalla Garanzia Accessoria è riconosciuto a fronte del pagamento di un ulteriore premio mensile di importo costante pari a **1,00 euro** comprensivo di imposta, da versare con la stessa frequenza mensile dei premi ricorrenti. Si evidenzia che il premio per la Garanzia Accessoria, se attivata, **non può essere pagato in maniera disgiunta dal premio ricorrente.**

Per ulteriori informazioni sui premi si rimanda al punto 4 sezione B e al punto 13 sezione E della Nota Informativa.

2. Caratteristiche del contratto

Progetta Stabilità_{Insurance} è un contratto di assicurazione sulla vita che è finalizzato alla costituzione di un capitale che la Compagnia riconosce:

- ai Beneficiari designati, in caso di decesso del Cliente (nel seguito "**Prestazione Principale**")
- al Cliente, in caso di richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale.

Le prestazioni dovute dalla Compagnia sono collegate sia ai rendimenti della Gestione Separata sia all'andamento del valore delle quote di un Fondo Interno.

Pertanto il contratto è caratterizzato da un grado di rischiosità variabile che dipende dalla ripartizione dei premi investiti nelle componenti selezionate tra quelle previste dal contratto.

Se è stata attivata la Garanzia Accessoria, il contratto riconosce un capitale in aggiunta alla Prestazione Principale qualora il decesso del Cliente sia stato causato da infortunio e si sia verificato nel periodo di copertura secondo quanto previsto all'Articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione.

Per poter sottoscrivere il contratto, il Cliente:

- deve avere la residenza in Italia;
- alla data di decorrenza del contratto, **deve avere almeno 18 anni compiuti e non deve aver compiuto 66 anni;**
- alla Data Obiettivo, definita al precedente punto 1.f, **deve avere un'età inferiore a 76 anni compiuti.**

Ogni Cliente può sottoscrivere fino ad un massimo di due contratti Progetta Stabilità_{Insurance} (Cod. MRXD1).

Si precisa che una parte dei premi versati è utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai costi del contratto e pertanto questa parte non concorre alla formazione del capitale che la Compagnia riconosce in caso di riscatto o della Prestazione Principale riconosciuta in caso di decesso del Cliente.

I costi applicati ai premi versati sono indicati al punto 10.1.1 sezione D della Nota Informativa; ciascun premio versato al netto di tali costi costituisce il **premio investito**.

Il premio per la Garanzia Accessoria, nel caso sia stata attivata, viene utilizzato dalla Compagnia per far fronte unicamente al rischio demografico previsto dal contratto (rischio di decesso per infortunio) e pertanto tale premio non concorre alla formazione del capitale corrisposto in caso di riscatto o della Prestazione Principale corrisposta in caso di decesso del Cliente.

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, maggiori dettagli relativi allo sviluppo della Prestazione Principale e del valore di riscatto sono riportati nel Progetto esemplificativo contenuto nella sezione F della Nota Informativa la cui lettura consente una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

La Compagnia, per la parte dei premi investiti destinata alla Gestione Separata, è tenuta a consegnare al Cliente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Cliente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione.

3.a Prestazione Principale: capitale in caso di decesso del Cliente

Capitale	<p>In caso di decesso del Cliente, la Compagnia paga, ai Beneficiari designati, un capitale pari al valore complessivo dell'investimento.</p> <p>Il valore complessivo dell'investimento è dato dalla somma dei seguenti due importi:</p> <ul style="list-style-type: none">- il capitale assicurato alla data di disinvestimento, relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata;- il controvalore delle quote detenute alla data di disinvestimento, relativo alla parte di investimento nel Fondo Interno. <p>La data di disinvestimento, per il calcolo del valore complessivo dell'investimento, è il terzo giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione di decesso.</p> <p>Per ulteriori dettagli sulla data di disinvestimento e le modalità di determinazione del valore complessivo dell'investimento si rimanda al punto 2.2 sezione B della Nota Informativa.</p>
Maggiorazione	<p>Il valore complessivo dell'investimento riconosciuto in caso di decesso viene inoltre aumentato di una percentuale variabile in funzione dell'età del Cliente alla data del decesso, per i dettagli si rimanda al punto 2.2 sezione B della Nota Informativa.</p>

3.b Garanzia Accessoria facoltativa: capitale aggiuntivo in caso di decesso del Cliente per infortunio

Capitale aggiuntivo in caso di decesso per infortunio

Previa attivazione della Garanzia Accessoria e corresponsione dei relativi premi, **in aggiunta** alla Prestazione Principale di cui al precedente punto 3.a e qualora il decesso del Cliente sia stato causato da infortunio ed entrambi (sia l'infortunio sia il decesso) si siano verificati durante il periodo di copertura, la Compagnia si impegna a pagare un importo prefissato e costante determinato in relazione alla causa del decesso pari a:

- **25.000,00 euro** in caso di decesso causato da infortunio diverso da incidente stradale;
- **50.000,00 euro** in caso di decesso causato da incidente stradale.

Il capitale aggiuntivo relativo alla Garanzia Accessoria viene pagato senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni di cui all'Articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione.

Per ulteriori dettagli sulla Garanzia Accessoria e il relativo periodo di copertura si rimanda all'Articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione.

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, le rivalutazioni attribuite al capitale assicurato restano acquisite in via definitiva; il tasso di rivalutazione non può risultare negativo e pertanto il capitale assicurato, per tutto il tempo di permanenza nella Gestione Separata e salvo eventuali riscatti parziali, non può mai diminuire.

Per la parte di investimento nel Fondo Interno, la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo.

Il controvalore delle quote riconosciuto dalla Compagnia in caso di decesso del Cliente o di riscatto potrebbe risultare inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti per la variabilità del valore delle quote del Fondo Interno.

Si evidenzia che, in caso di riscatto, anche per effetto dei costi applicati, il Cliente potrebbe ricevere un importo inferiore ai versamenti effettuati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso, le coperture assicurative e i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata e di valorizzazione delle quote dei Fondi Interni sono regolati dagli Articoli 9, 10, 14 e 15 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Rischi finanziari a carico del Cliente collegati all'investimento nei Fondi Interni

Con riferimento alla parte di investimento nel Fondo Interno, la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Cliente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

4.a Rischi finanziari a carico del Cliente

Ogni variazione negativa del valore delle quote del Fondo Interno in vigore sul contratto può determinare una corrispondente riduzione della parte di prestazione collegata; di conseguenza:

- il capitale in caso di decesso del Cliente potrebbe risultare inferiore ai premi versati;
- il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati.

4.b Profilo di rischio dei Fondi Interni

Per la parte di investimento nel Fondo Interno, **il contratto presenta profili di rischio e orizzonti minimi consigliati di investimento diversi in funzione del Fondo Interno scelto dal Cliente.**

La tabella riporta, in base alla classificazione indicata dall'IVASS, il profilo di rischio dei Fondi Interni a cui possono essere collegate in parte le prestazioni contrattuali.

Fondo Interno	Profilo di rischio					
	Basso	Medio-basso	Medio	Medio-alto	Alto	Molto-alto
Bilanciato Globale 25				X		
Bilanciato Globale 45				X		
Bilanciato Globale 70					X	

5. Costi

La Compagnia, per svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi applicati ai premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata e dal Fondo Interno riducono l'ammontare delle prestazioni.

Costo Percentuale Medio Annuo (di seguito anche "CPMA")

Per avere un'indicazione complessiva dei costi del contratto viene di seguito riportato il CPMA. Esso:

- indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analogha operazione senza costi;
- ha valore orientativo perché è calcolato sulla base di parametri prefissati.

Il CPMA è calcolato con riferimento al premio della Prestazione Principale e non tiene pertanto conto dell'eventuale premio della Garanzia Accessoria.

In caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale, il CPMA può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Il dato non tiene conto degli eventuali costi di overperformance gravanti sui Fondi Interni e dei costi di Cambio Fondo Interno in quanto elementi variabili che dipendono dall'andamento dei mercati, dall'attività gestionale e dalle possibili operazioni che il Cliente è libero di chiedere.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Ipotesi adottate

- Premio ricorrente versato annualmente: 1.500,00 euro
- Tasso di rendimento degli attivi: 2,00%

I valori rappresentati nelle seguenti tabelle sono stati calcolati ipotizzando 3 diverse Durate Obiettivo (piano di pagamento dei premi) e un periodo di sviluppo pari a 25 anni.

Durata Obiettivo: 10 anni

	Gestione Separata Fondo VIVADUE	Fondo Interno Bilanciato Globale 25 (profilo di rischio medio-alto)	Fondo Interno Bilanciato Globale 45 (profilo di rischio medio-alto)	Fondo Interno Bilanciato Globale 70 (profilo di rischio alto)
Anno*	CPMA	CPMA	CPMA	CPMA
5	1,71%	2,10%	2,39%	2,69%
10	1,50%	1,89%	2,18%	2,48%
15	1,40%	1,79%	2,08%	2,38%
20	1,37%	1,76%	2,05%	2,35%
25	1,35%	1,74%	2,03%	2,33%

Durata Obiettivo: 15 anni

	Gestione Separata Fondo VIVADUE	Fondo Interno Bilanciato Globale 25 (profilo di rischio medio-alto)	Fondo Interno Bilanciato Globale 45 (profilo di rischio medio-alto)	Fondo Interno Bilanciato Globale 70 (profilo di rischio alto)
Anno*	CPMA	CPMA	CPMA	CPMA
5	1,71%	2,10%	2,39%	2,69%
10	1,50%	1,89%	2,18%	2,48%
15	1,43%	1,82%	2,11%	2,42%
20	1,38%	1,77%	2,06%	2,36%
25	1,36%	1,75%	2,04%	2,34%

Durata Obiettivo: 20 anni

	Gestione Separata Fondo VIVADUE	Fondo Interno Bilanciato Globale 25 (profilo di rischio medio-alto)	Fondo Interno Bilanciato Globale 45 (profilo di rischio medio-alto)	Fondo Interno Bilanciato Globale 70 (profilo di rischio alto)
Anno*	CPMA	CPMA	CPMA	CPMA
5	1,71%	2,10%	2,39%	2,69%
10	1,50%	1,89%	2,18%	2,48%
15	1,43%	1,82%	2,11%	2,42%
20	1,40%	1,79%	2,08%	2,38%
25	1,37%	1,76%	2,05%	2,35%

* Anni trascorsi rispetto a una data di decorrenza posta convenzionalmente pari a un generico 1° gennaio.

6. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata Fondo VIVADUE negli ultimi 5 anni e il corrispondente tasso di rendimento riconosciuto agli Assicurati, determinato in funzione del costo di gestione trattenuto dalla Compagnia. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione Separata	Rendimento riconosciuto agli Assicurati (*)	Rendimento medio dei Titoli di Stato	Inflazione
2013	3,63%	2,17%	3,35%	1,17%
2014	3,56%	2,12%	2,08%	0,21%
2015	3,31%	1,93%	1,19%	-0,17%
2016	2,93%	1,63%	0,91%	-0,09%
2017	2,96%	1,66%	1,28%	1,15%

(*) Il rendimento riconosciuto indicato è stato determinato applicando al rendimento annuo dalla Gestione Separata Fondo VIVADUE il costo di gestione di cui al punto 10.2 sezione D della Nota Informativa.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

7. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento dei Fondi Interni


I Fondi Interni sono di nuova costituzione, pertanto alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo non è possibile rappresentare i dati storici di rendimento. L'aggiornamento di tali informazioni sarà comunicato con gli estratti conto che la Compagnia invierà ai Clienti alla chiusura di ogni anno solare.

8. Diritto di ripensamento

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto. Per le informazioni sui tempi e sulle modalità per esercitare tale diritto leggere il punto 20 sezione E della Nota Informativa.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda Sintetica.

Il Rappresentante Legale
Nicola Maria Fioravanti





INTESA SANPAOLO
VITA

Progetta Stabilità_{Insurance}

Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Cliente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sommario

A. Informazioni sulla Compagnia di assicurazione	pag. 1
1. Informazioni generali	pag. 1
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative, sulle garanzie offerte e sui rischi finanziari	pag. 1
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	pag. 1
Premessa	pag. 1
2.1 Durata	pag. 2
2.2 Prestazione Principale: capitale in caso di decesso del Cliente	pag. 2
2.3 Garanzia Accessoria facoltativa: capitale aggiuntivo in caso di decesso del Cliente per infortunio	pag. 3
3. Rischi finanziari relativi alla parte di investimento nel Fondo Interno	pag. 3
4. Premi	pag. 4
4.1 Piano di pagamento dei premi	pag. 4
4.2 Sospensione, modifica e riattivazione del piano di pagamento dei premi	pag. 4
4.3 Premi ricorrenti	pag. 5
4.4 Versamenti aggiuntivi	pag. 5
4.5 Importo massimo sulla Gestione Separata	pag. 5
4.6 Premio per la Garanzia Accessoria	pag. 6
4.7 Mezzi di pagamento dei premi	pag. 6
5. Informazioni sull'impiego dei premi	pag. 6
5.1 Ripartizione dei premi ricorrenti	pag. 6
5.2 Ripartizione dei versamenti aggiuntivi	pag. 7
6. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione Separata a cui sono collegate in parte le prestazioni	pag. 7
7. Valore unitario della quota dei Fondi Interni a cui sono collegate in parte le prestazioni	pag. 8
7.1 Frequenza di calcolo del valore unitario della quota	pag. 8
7.2 Pubblicazione del valore unitario della quota	pag. 8
7.3 Modalità e tempi di conversione delle quote dei Fondi Interni per il pagamento delle prestazioni	pag. 8
C. Informazioni sui Fondi Interni a cui sono collegate in parte le prestazioni	pag. 9
8. Fondi Interni	pag. 9
9. Crediti di imposta	pag. 14

D. Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale	pag. 14
10. Costi	pag. 14
10.1 Costi gravanti direttamente sul Cliente	pag. 14
10.1.1 Costi gravanti sui premi	pag. 14
10.1.2 Costi per riscatto	pag. 15
10.1.3 Costi per le operazioni di Cambio Fondo Interno	pag. 15
10.1.4 Costi per l'operazione di Riallocazione Automatica	pag. 15
10.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili della Gestione Separata	pag. 15
10.3 Costi gravanti sui Fondi Interni	pag. 16
11. Sconti	pag. 17
12. Regime fiscale	pag. 18
E. Altre informazioni sul contratto	pag. 18
13. Modalità di perfezionamento del contratto, investimento dei premi, modalità di conversione di parte dei premi in quote e valore complessivo dell'investimento	pag. 18
13.1 Sottoscrizione, decorrenza del contratto e investimento del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale	pag. 18
13.2 Investimento dei premi ricorrenti e dei versamenti aggiuntivi successivi	pag. 20
14. Lettera di conferma investimento dei premi	pag. 21
15. Riscatto	pag. 21
15.1 Riscatto totale	pag. 21
15.2 Riscatto parziale	pag. 21
15.3 Ulteriori informazioni valide sia per il riscatto totale sia per il riscatto parziale	pag. 22
16. Operazioni di cambio Fondo Interno	pag. 22
17. Operazioni di Riallocazione Automatica	pag. 23
18. Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto	pag. 24
19. Operazioni richieste di sabato	pag. 24
20. Diritto di recesso	pag. 24
21. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione	pag. 25
22. Legge applicabile al contratto	pag. 26
23. Lingua in cui è redatto il contratto	pag. 26
24. Reclami	pag. 26
25. Ulteriore informativa disponibile per il Cliente	pag. 27
26. Informativa in corso di contratto	pag. 27
27. Conflitto di interessi	pag. 27
F. Progetto esemplificativo delle prestazioni relativo all'investimento nella Gestione Separata	pag. 28
G. Dati storici sui Fondi Interni	pag. 31

A. Informazioni sulla Compagnia di assicurazione

1. Informazioni generali

a) Denominazione, forma giuridica e gruppo di appartenenza

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è una Compagnia di assicurazione del Gruppo Intesa Sanpaolo.

b) Indirizzo della Sede Legale e degli Uffici Amministrativi

La Sede Legale è in Corso Inghilterra, 3 - 10138 Torino, Italia.

Gli Uffici Amministrativi sono in Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano, Italia.

Telefono +39 02.30511 - Fax +39 02.3051.8188

c) Sito internet, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica

Il sito internet è: www.intesasanpaolovita.it

L'indirizzo di posta elettronica certificata è: comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it

Servizio Clienti:

- numero verde: 800.124.124
- indirizzo e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaolovita.it

d) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e numero d'iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 17260 del 15 ottobre 1987 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1987.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è stata costituita a Bologna in data 23 dicembre 1986, è iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero 02505650370 e all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00066 ed è capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative, sulle garanzie offerte e sui rischi finanziari

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Premessa

Nel presente contratto la figura del Contraente (il Cliente titolare del contratto) coincide con quella dell'Assicurato (la persona sulla cui vita è stipulato il contratto).

Il Contraente-Assicurato di seguito è indicato come "Cliente".

Progetta Stabilità^{Insurance} è un contratto di assicurazione sulla vita a premi ricorrenti mensili, con possibilità di versamenti aggiuntivi e con prestazioni collegate:

- in parte al rendimento della Gestione Separata **Fondo VIVADUE**
- e in parte all'andamento del valore delle quote di uno dei seguenti Fondi Interni a scelta del Cliente:
 - **Bilanciato Globale 25**
 - **Bilanciato Globale 45**
 - **Bilanciato Globale 70**

La scelta iniziale del Fondo Interno può essere modificata in corso di contratto con operazioni di **Cambio Fondo Interno**; per le informazioni di dettaglio si rimanda al punto 16 sezione E della presente Nota Informativa.

Progetta Stabilità^{Insurance} prevede inoltre la possibilità per il Cliente di attivare, alla sottoscrizione del contratto e a fronte del pagamento di un ulteriore premio mensile, la **Garanzia Accessoria facoltativa in caso di decesso per infortunio** (nel seguito "**Garanzia Accessoria**"). Si rimanda all'Articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.

2.1 Durata

La durata del contratto è **a vita intera**, ciò significa che il contratto dura per tutta la vita del Cliente.

2.2 Prestazione Principale: capitale in caso di decesso del Cliente

In caso di decesso del Cliente è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati, di un capitale pari al **valore complessivo dell'investimento aumentato di una percentuale variabile in funzione dell'età del Cliente alla data di decesso**. Tale capitale riconosciuto in caso di decesso del Cliente costituisce la **Prestazione Principale** del contratto.

In dettaglio:

- il valore complessivo dell'investimento corrisponde alla somma di questi importi:
 - il **capitale assicurato alla data di disinvestimento** (pari al capitale rivalutato con i rendimenti della Gestione Separata, al netto del costo di gestione, tenuto conto degli effetti di eventuali operazioni di riscatto parziale e di Riallocazione Automatica);
 - il **controvalore delle quote detenute del Fondo Interno alla data di disinvestimento** (pari al capitale ottenuto dal disinvestimento delle quote).
- l'incremento percentuale del valore complessivo dell'investimento si determina in base all'età del Cliente alla data di decesso, secondo quanto descritto nella tabella che segue:

Età del Cliente alla data di decesso	Percentuale di incremento
Pari o inferiore a 75 anni compiuti	1,0%
Superiore a 75 anni compiuti	0,1%

La **data di disinvestimento**, per il calcolo del valore complessivo dell'investimento, è il terzo giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione di decesso. Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario della quota del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione per la definizione dei giorni lavorativi.

La **data di comunicazione di decesso** è la data in cui la Compagnia riceve la richiesta di liquidazione con un documento che prova il decesso.

Per i dettagli sulla determinazione della Prestazione Principale riconosciuta in caso di decesso del Cliente si rinvia agli Articoli 9, 14 e 15 delle Condizioni di Assicurazione.

Per la parte di investimento nella Gestione Separata il tasso di rivalutazione attribuito al capitale assicurato non può risultare negativo. Per questo motivo il capitale assicurato, per tutto il tempo di permanenza nella Gestione Separata e salvo eventuali riscatti parziali, non può mai diminuire.

Per la parte di investimento nel Fondo Interno, non è prevista alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo; l'ammontare del controvalore dipende dall'andamento del valore delle quote del Fondo Interno in vigore sul contratto, pertanto è soggetto a rischi finanziari dovuti al possibile andamento negativo del valore delle quote. Per questo motivo il controvalore delle quote riconosciuto in caso di decesso del Cliente potrebbe risultare inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nel Fondo Interno.

Qualora la comunicazione di decesso del Cliente dovesse pervenire prima della data di decorrenza del contratto, la Compagnia rimborserà, agli eredi del Cliente, la somma complessivamente versata (primo premio ricorrente, eventuale premio per la Garanzia Accessoria ed eventuale versamento aggiuntivo iniziale).

2.3 Garanzia Accessoria facoltativa: capitale aggiuntivo in caso di decesso del Cliente per infortunio

Qualora sia stata attivata la Garanzia Accessoria e il decesso del Cliente sia causato da infortunio ed entrambi (sia l'infortunio sia il decesso) si siano verificati durante il periodo di copertura, il contratto prevede il pagamento di un **capitale in aggiunta** alla Prestazione Principale indicata al precedente punto 2.2; tale capitale aggiuntivo, di importo prefissato e costante determinato in relazione alla causa del decesso, è pari a:

- **25.000,00 euro** in caso di decesso causato da infortunio diverso da incidente stradale;
- **50.000,00 euro** in caso di decesso causato da incidente stradale.

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza il decesso.

Per infortunio conseguente ad incidente stradale si intende quell'infortunio, come sopra definito, direttamente causato da veicoli e/o mezzi meccanici in circolazione - esclusi quelli ferroviari - che avvenga su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché su aree private, in cui il Cliente rimanga vittima.

Per il pagamento del capitale aggiuntivo relativo alla Garanzia Accessoria è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

- l'infortunio ed il decesso del Cliente ad esso dovuto avvengano durante il periodo in cui la Garanzia Accessoria è operante;
- il decesso del Cliente conseguente ad infortunio si verifichi entro 12 mesi dalla data dell'infortunio purché questo ne sia la causa diretta ed esclusiva, e sempre che a tale data sia operante la Garanzia Accessoria.

Il capitale aggiuntivo relativo alla Garanzia Accessoria viene pagato senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni di cui all'Articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione.

Ai fini dell'attivazione della Garanzia Accessoria non è prevista da parte della Compagnia la raccolta di informazioni sullo stato di salute del Cliente.

Per ulteriori informazioni sulla Garanzia Accessoria e il relativo periodo di copertura si rimanda all'Articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione.

3. Rischi finanziari relativi alla parte di investimento nel Fondo Interno

I principali rischi connessi al contratto sono legati all'andamento del valore delle quote del Fondo Interno in vigore sul contratto e sono di seguito illustrati:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Cliente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
- 1) **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 - 2) **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 - 3) **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

- b) **rischio emittente**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) **rischio connesso alla liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) **rischio di cambio**: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) **rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Cliente;
- f) **altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Cliente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Clienti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

4. Premi

4.1 Piano di pagamento dei premi

Il contratto prevede la corresponsione di premi ricorrenti secondo un piano di pagamento prestabilito e la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Alla sottoscrizione del contratto, il Cliente sceglie la durata del piano di pagamento dei premi che può essere minimo di 10 anni e al massimo di 20 anni interi (nel seguito "**Durata Obiettivo**"). La Durata Obiettivo è pertanto il periodo in cui è possibile l'investimento dei premi ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi.

Il termine del piano di pagamento dei premi è definito "**Data Obiettivo**". La Data Obiettivo del contratto, indicata nel Documento di polizza, è definita in funzione della Durata Obiettivo scelta dal Cliente.

Si evidenzia che la Data Obiettivo non determina la scadenza del contratto ma definisce unicamente la data di interruzione del pagamento dei premi (sia premi ricorrenti che eventuali versamenti aggiuntivi). Raggiunta la Data Obiettivo, infatti, anche se non sarà più possibile l'ulteriore pagamento di premi, il contratto rimarrà in vigore fino al decesso del Cliente o fino al riscatto totale.

4.2 Sospensione, modifica e riattivazione del piano di pagamento dei premi

Il piano di pagamento dei premi definito alla sottoscrizione del contratto non è vincolante alla prosecuzione del contratto stesso.

Il Cliente, infatti, trascorsi 180 giorni dalla decorrenza del contratto:

- può modificare l'importo dei premi ricorrenti fermi restando i limiti previsti al successivo punto 4.3, **senza modificare la Durata Obiettivo**; le richieste di modifica vengono eseguite nel mese successivo a quello in cui è stata effettuata la richiesta e pertanto con effetto sul premio ricorrente in scadenza in tale mese;
- può sospendere il pagamento dei premi ricorrenti. La sospensione ha effetto a partire dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la richiesta di sospensione. Qualora sia stata attivata la Garanzia Accessoria, la sospensione del pagamento dei premi ricorrenti determina anche la sospensione della relativa copertura;
- può riattivare, in caso di precedente sospensione, il pagamento dei premi ricorrenti. Le richieste di riattivazione vengono eseguite e hanno effetto nel mese successivo a quello in cui è stata effettuata la richiesta di riattivazione. La riattivazione dei premi ricorrenti ri-

attiva automaticamente anche il premio dell'eventuale Garanzia Accessoria di cui al successivo punto 4.6. In caso di riattivazione il Cliente non ha alcun obbligo di effettuare il pagamento dei premi ricorrenti precedenti (comprensivi degli eventuali premi della Garanzia Accessoria) che risultano non pagati.

Per richiedere una delle suddette operazioni, il Cliente deve sottoscrivere apposito modulo disponibile presso la Banca intermediaria in cui è stato sottoscritto il contratto.

Il piano di pagamento dei premi si interrompe automaticamente al raggiungimento della Data Obiettivo.

Qualora, in casi particolari come previsto al successivo punto 4.7, la modalità di pagamento dei premi sia l'Addebito Diretto SEPA (Sepa Direct Debit - SDD), la Compagnia, dopo il mancato incasso di 3 premi ricorrenti, bloccherà il pagamento dei premi successivi. In tal caso il piano di pagamento dei premi si sospende e per l'eventuale riattivazione è necessario che il Cliente faccia esplicita richiesta alla Compagnia e provveda a ripristinare l'SDD.

4.3 Premi ricorrenti

Il pagamento dei premi ricorrenti può essere effettuato esclusivamente con periodicità mensile; l'importo del premio ricorrente è scelto dal Cliente a condizione che non sia inferiore a **100,00 euro** e non sia superiore a **500,00 euro**.

4.4 Versamenti aggiuntivi

Il contratto riconosce al Cliente la facoltà di disporre versamenti aggiuntivi sia alla sottoscrizione del contratto, tramite un versamento aggiuntivo iniziale, che successivamente trascorsi **90 giorni** dalla data di decorrenza nel rispetto dei seguenti limiti.

- L'importo del versamento aggiuntivo iniziale deve essere:
 - non inferiore a **100,00 euro**
 - e non superiore alla somma dei premi ricorrenti previsti per la prima annualità di contratto (pari all'importo del premio ricorrente, definito dal Cliente alla sottoscrizione del contratto, moltiplicato per 12).
- L'importo di ciascun versamento aggiuntivo successivo deve essere non inferiore a **100,00 euro**.

Per ogni annualità di contratto è possibile effettuare versamenti aggiuntivi per un importo massimo complessivo di **6.000,00 euro**; tale importo, con riferimento alla prima annualità di contratto, è da considerarsi comprensivo anche dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale.

I versamenti aggiuntivi sono possibili solo se effettuati nel corso della Durata Obiettivo, pertanto la relativa data di investimento, come definita al punto 13.2 sezione E della presente Nota Informativa, deve risultare pari o inferiore alla Data Obiettivo. I versamenti aggiunti sono possibili anche se il piano di pagamento dei premi ricorrenti risulta sospeso.

4.5 Importo massimo sulla Gestione Separata

È previsto un limite all'importo massimo che può essere "attivo" nella Gestione Separata Fondo VIVADUE per un unico Cliente o più Clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi. Tale importo massimo è pari a **5.000.000,00 di euro**.

Per "premio attivo" si intende la somma di tutti gli importi versati da uno stesso Cliente, o da più Clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi, su uno o più contratti in vigore e collegati alla medesima Gestione Separata, al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate (riscatti parziali, riscatti totali, scadenze, sinistri) nonché al netto dei premi corrispondenti a capitali successivamente convertiti in rendite vitalizie e considerando gli effetti di eventuali operazioni di Riallocazione Automatica.

La Compagnia si riserva la possibilità di verificare, al momento del versamento e anche con controlli successivi, il rispetto del limite fissato sopra.

Qualora la Compagnia riscontrasse il superamento del limite previsto si riserva di restituire al Cliente, entro 30 giorni dalla data del versamento, l'intero importo versato maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data del versamento sino alla data del pagamento.

4.6 Premio per la Garanzia Accessoria

Il capitale aggiuntivo previsto dalla Garanzia Accessoria è riconosciuto a fronte del pagamento di un ulteriore premio mensile di importo costante pari a **1,00 euro** comprensivo di imposta, da versare con la stessa frequenza mensile dei premi ricorrenti. Si evidenzia che il premio per la Garanzia Accessoria, se attivata, **non può essere pagato in maniera disgiunta dal premio ricorrente** secondo le regole indicate al punto 13.2, sezione E della presente Nota Informativa. Ne consegue che:

- il premio per la Garanzia Accessoria si aggiunge al premio ricorrente mensile previsto dal piano di pagamento e può essere pagato solo nel corso della Durata Obiettivo;
- il premio per la Garanzia Accessoria è soggetto agli effetti dell'eventuale sospensione e riattivazione del pagamento dei premi ricorrenti;
- la copertura prevista dalla Garanzia Accessoria, fermo il pagamento del relativo premio mensile, opera unicamente nel corso della Durata Obiettivo.

Il Cliente può comunque decidere, nel corso della Durata Obiettivo, di disattivare solo la Garanzia Accessoria.

In caso di sopravvivenza del Cliente alla Data Obiettivo del contratto la Garanzia Accessoria si estingue e i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia.

Per ulteriori dettagli si rimanda all'Articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione.

4.7 Mezzi di pagamento dei premi

Il pagamento dei premi ricorrenti, dell'eventuale premio per la Garanzia Accessoria, nel caso sia stata attivata, e degli eventuali versamenti aggiuntivi deve essere effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario presso la Banca intermediaria del contratto.

La data valuta di addebito al Cliente è pari alla data di investimento del premio. L'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

Il Cliente inoltre può effettuare i versamenti aggiuntivi con addebito in conto corrente tramite tecniche di comunicazione a distanza concordate con la Banca intermediaria del contratto.

Casi particolari

Il Cliente può contattare il Servizio Clienti della Compagnia (numero verde: 800.124.124, indirizzo e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaolovita.it):

- per ricevere tutte le informazioni necessarie relative alla modalità di pagamento dei premi tramite Addebito Diretto SEPA (Sepa Direct Debit - SDD), in caso di estinzione del conto corrente di addebito presso la Banca intermediaria in cui è stato sottoscritto il contratto e qualora il Cliente intenda mantenere attivo il piano di pagamento dei premi ricorrenti nonché operante l'eventuale Garanzia Accessoria;
- per ricevere le istruzioni relative al pagamento con bonifico bancario da un conto corrente intestato o cointestato al Cliente, qualora il Cliente fosse impossibilitato al pagamento di eventuali versamenti aggiuntivi tramite addebito in conto corrente. Perché il versamento aggiuntivo vada a buon fine è necessario che la causale del bonifico contenga correttamente i dati che il Servizio Clienti comunicherà al Cliente; in caso contrario la Compagnia rifiuterà il bonifico e il versamento aggiuntivo non sarà accettato.

5. Informazioni sull'impiego dei premi

Ciascun premio versato (premio ricorrente ed eventuale versamento aggiuntivo), al netto dei costi applicati indicati al punto 10.1.1 sezione D della presente Nota Informativa, è ripartito tra la Gestione Separata e il Fondo Interno, scelto dal Cliente e in vigore sul contratto tra quelli disponibili, in base alle percentuali di investimento predefinite contrattualmente come di seguito descritto.

5.1 Ripartizione dei premi ricorrenti

Ciascun premio ricorrente, al netto dei costi applicati, è ripartito secondo le seguenti percentuali di ripartizione predefinite:

- **30%** nella Gestione Separata
- **70%** nel Fondo Interno in vigore sul contratto.

5.2 Ripartizione dei versamenti aggiuntivi

- **Versamento aggiuntivo iniziale:** per la ripartizione dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale, al netto dei costi applicati, il Cliente può scegliere tra una delle seguenti percentuali di investimento predefinite:
 - **100%** nella Gestione Separata
 - oppure **30%** nella Gestione Separata e **70%** nel Fondo Interno scelto alla sottoscrizione.
- **Versamenti aggiuntivi successivi:** ciascun eventuale versamento aggiuntivo, al netto dei costi applicati, è ripartito secondo le percentuali di investimento predefinite previste per i premi ricorrenti:
 - **30%** nella Gestione Separata
 - **70%** nel Fondo Interno in vigore sul contratto.

Le percentuali di investimento predefinite, in base alle quali vengono ripartiti i premi ricorrenti e gli eventuali versamenti aggiuntivi, possono essere modificate tramite l'operazione di **Riallocazione Automatica** secondo i tempi e le modalità indicati all'Articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.

Si precisa che una parte dei premi versati è utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai costi del contratto e pertanto questa parte non concorre alla formazione del capitale che la Compagnia riconosce in caso di riscatto o della Prestazione Principale riconosciuta in caso di decesso del Cliente.

I costi applicati ai premi versati sono indicati al punto 10.1.1 sezione D della Nota Informativa; ciascun premio versato al netto di tali costi costituisce il **premio investito**.

Il premio per la Garanzia Accessoria, nel caso sia stata attivata, viene utilizzato dalla Compagnia per far fronte unicamente al rischio demografico previsto dal contratto (rischio di decesso per infortunio) e pertanto tale premio non concorre alla formazione del capitale corrisposto in caso di riscatto o della Prestazione Principale corrisposta in caso di decesso del Cliente.

6. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione Separata a cui sono collegate in parte le prestazioni

Una parte delle prestazioni di Progetta Stabilità^{Insurance} è collegata ai risultati della Gestione Separata, distinta dalle altre attività della Compagnia, denominata Fondo VIVADUE.

La rivalutazione del capitale assicurato avviene il 31 dicembre di ogni anno applicando il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto.

Il tasso annuo di rivalutazione è pari al rendimento realizzato dalla Gestione Separata - realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello in cui viene effettuata la rivalutazione - diminuito del costo di gestione trattenuto dalla Compagnia, indicato al punto 10.2 sezione D della presente Nota Informativa.

Il tasso di rivalutazione attribuito non può risultare negativo.

I dettagli sulle modalità di rivalutazione del capitale assicurato sono riportati nell'Articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione; le informazioni sulla Gestione Separata Fondo VIVADUE sono descritte nel relativo Regolamento riportato nelle Condizioni di Assicurazione di cui costituisce parte integrante ed essenziale.

Gli effetti del meccanismo di rivalutazione sono illustrati nella sezione F che contiene il Progetto esemplificativo di sviluppo del premio, della Prestazione Principale e del valore di riscatto riferiti all'investimento nella Gestione Separata.

La Compagnia s'impegna a consegnare al Cliente, al più tardi al momento in cui questi è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata relativo alla sola parte dei premi investiti destinata alla Gestione Separata.

7. Valore unitario della quota dei Fondi Interni a cui sono collegate in parte le prestazioni

7.1 Frequenza di calcolo del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno collegato al contratto è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione di ciascun Fondo Interno, a 10.00 euro.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno è calcolato giornalmente secondo il Calendario di Valorizzazione.

Per tutti i dettagli si rimanda agli Articoli 6 e 7 dei Regolamenti dei Fondi Interni contenuti nelle Condizioni di Assicurazione di cui formano parte integrante ed essenziale.

7.2 Pubblicazione del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno è pubblicato giornalmente su un quotidiano a tiratura nazionale, attualmente "Il Sole 24 Ore", il giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione. **Tale valore è al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.**

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno è reperibile inoltre sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaolovita.it.

In caso di mancata valorizzazione della quota dovuta a turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa, la Compagnia informerà i Clienti attraverso il sito internet.

7.3 Modalità e tempi di conversione delle quote dei Fondi Interni per il pagamento delle prestazioni

Per il pagamento della Prestazione Principale in caso di decesso del Cliente o del capitale in caso di richiesta di riscatto, il controvalore delle quote è calcolato moltiplicando il numero delle quote detenute del Fondo Interno in vigore sul contratto per il relativo valore unitario della quota alla data di disinvestimento.

La **data di disinvestimento** in questi casi è il terzo giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione di decesso o della richiesta di riscatto. Se tale giorno cade in un giorno in cui il valore unitario della quota del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

La data di disinvestimento descritta sopra è anche il giorno di calcolo della rivalutazione del capitale assicurato relativamente alla parte di investimento nella Gestione Separata.

Si rimanda all'Articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione per la definizione dei giorni lavorativi.

Ulteriori dettagli sono riportati negli Articoli 9, 13 e 15 delle Condizioni di Assicurazione.

C. Informazioni sui Fondi Interni a cui sono collegate in parte le prestazioni

8. Fondi Interni

Il contratto prevede che parte dei premi investiti venga destinata a uno dei seguenti Fondi Interni in base alla scelta del Cliente:

- Bilanciato Globale 25
- Bilanciato Globale 45
- Bilanciato Globale 70

Di seguito si riporta la descrizione di ciascun Fondo Interno disponibile alla data di redazione della presente Nota Informativa, a cui possono essere collegate in parte le prestazioni contrattuali.

FONDO INTERNO BILANCIATO GLOBALE 25	
Denominazione del Fondo Interno	Bilanciato Globale 25
Data di inizio operatività del Fondo Interno	2 settembre 2017
Categoria del Fondo Interno	Il Fondo Interno appartiene alla categoria Bilanciato Obbligazionario (classificazione ANIA)
Valuta di denominazione	La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro
Finalità del Fondo Interno	L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (Benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio.
Orizzonte temporale minimo consigliato	Da 5 a 7 anni
Profilo di rischio del Fondo Interno	Il profilo di rischio del Fondo Interno è Medio-alto (*).
Composizione del Fondo Interno	<p>Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente, o anche in via esclusiva, in OICR armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, principalmente istituiti e gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A. e Società ad essa riconducibili, anche in via esclusiva.</p> <p>Il Fondo Interno potrà altresì investire in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, per una percentuale massima di investimento non superiore al 25%.</p> <p>Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario.</p> <p>L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 15% ad un massimo del 35%.</p> <p>Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 15% del valore corrente del Fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.</p> <p>Previsti investimenti in strumenti derivati, attraverso quote di OICR dedicati, con finalità di copertura delle attività del Fondo Interno.</p> <p>Gli strumenti in cui viene inserito il Fondo Interno sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.</p>
Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo	70%-80%
Sintetica descrizione dello stile di gestione adottato	<p>Lo stile di gestione adottato è di tipo attivo nei confronti del Benchmark e pertanto finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al Benchmark mediante scostamenti contenuti dallo stesso.</p> <p>Il profilo di rischio/rendimento del Fondo Interno è individuato dal suo Benchmark caratterizzato da un livello ex ante di volatilità medio-alto.</p>

<p>Parametro di riferimento</p>	<p>In relazione allo stile di gestione adottato, il Benchmark di riferimento è costituito dai seguenti indici:</p> <table border="1" data-bbox="842 304 1473 622"> <thead> <tr> <th data-bbox="842 304 1289 371">Indici che compongono il Benchmark</th> <th data-bbox="1289 304 1473 371">Peso percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="842 371 1289 412">Barclays Euro Treasury Bill</td> <td data-bbox="1289 371 1473 412">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 412 1289 479">JPM EMU Government Bond Index in Euro</td> <td data-bbox="1289 412 1473 479">15%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 479 1289 519">JPMorgan GBI (Broad)</td> <td data-bbox="1289 479 1473 519">50%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 519 1289 560">DJ STOXX Europe 50</td> <td data-bbox="1289 519 1473 560">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 560 1289 622">MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR</td> <td data-bbox="1289 560 1473 622">15%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Barclays Euro Treasury Bill: l'indice è di tipo obbligazionario ed è composto da titoli di Stato zero-coupon denominati in euro, che hanno scadenza all'emissione inferiore a 12 mesi. L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo: LEB1TREU. - JPM EMU Government Bond Index in Euro: l'indice rappresenta il principale riferimento per le obbligazioni governative a tasso fisso dell'area Unione Monetaria Europea. L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo: JNEULOC. - JPMorgan GBI (Broad): l'indice include le performance del mercato dei Government Bond di 27 Paesi sviluppati. L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo: JNUCGBIB. - DJ STOXX Europe 50: è l'indice delle principali aziende dell'Eurozona, che comprende una rappresentazione dei principali settori dell'area, disponibile in diverse valute (euro, dollaro statunitense, dollaro canadese, sterlina inglese, yen giapponese). L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo: SX5R. - MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR: l'indice replica i titoli azionari di 8 dei 23 Paesi sviluppati di tutto il mondo e di 23 Paesi emergenti. L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo: M1WDE. 	Indici che compongono il Benchmark	Peso percentuale	Barclays Euro Treasury Bill	10%	JPM EMU Government Bond Index in Euro	15%	JPMorgan GBI (Broad)	50%	DJ STOXX Europe 50	10%	MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR	15%
Indici che compongono il Benchmark	Peso percentuale												
Barclays Euro Treasury Bill	10%												
JPM EMU Government Bond Index in Euro	15%												
JPMorgan GBI (Broad)	50%												
DJ STOXX Europe 50	10%												
MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR	15%												
<p>Destinazione dei proventi</p>	<p>Il Fondo Interno è ad accumulazione pertanto non è prevista la corresponsione dei proventi.</p>												
<p>Modalità di valorizzazione delle quote</p>	<p>Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni previsti dal Calendario di Valorizzazione, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno stesso, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale. Per tutte le informazioni di dettaglio si rimanda agli Articoli 6 e 7 del Regolamento del Fondo Interno che è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.</p>												

FONDO INTERNO BILANCIATO GLOBALE 45	
Denominazione del Fondo Interno	Bilanciato Globale 45
Data di inizio operatività del Fondo Interno	2 settembre 2017
Categoria del Fondo Interno	Il Fondo Interno appartiene alla categoria Bilanciato (classificazione ANIA)
Valuta di denominazione	La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro
Finalità del Fondo Interno	L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (Benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio.
Orizzonte temporale minimo consigliato	Da 5 a 7 anni
Profilo di rischio del Fondo Interno	Il profilo di rischio del Fondo Interno è Medio-alto (*).
Composizione del Fondo Interno	<p>Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente, o anche in via esclusiva, in OICR armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, prevalentemente istituiti e gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A. e Società ad essa riconducibili, anche in via esclusiva.</p> <p>Il Fondo Interno potrà altresì investire in Fondi Multimanagers, ovvero in OICR di Case terze, per una percentuale massima di investimento non superiore al 40%.</p> <p>Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario.</p> <p>L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 25% ad un massimo del 65%.</p> <p>Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 10% del valore corrente del Fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.</p> <p>Previsti investimenti in strumenti derivati, attraverso quote di OICR dedicati, con finalità di copertura delle attività del Fondo Interno.</p> <p>Gli strumenti in cui viene inserito il Fondo Interno sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.</p>
Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo	60%-70%
Sintetica descrizione dello stile di gestione adottato	<p>Lo stile di gestione adottato è di tipo attivo nei confronti del Benchmark e pertanto finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al Benchmark mediante scostamenti significativi dallo stesso.</p> <p>Il profilo di rischio/rendimento del Fondo Interno è individuato dal suo Benchmark caratterizzato da un livello ex ante di volatilità medio-alto.</p>

Parametro di riferimento	In relazione allo stile di gestione adottato, il Benchmark di riferimento è costituito dai seguenti indici:											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indici che compongono il Benchmark</th> <th>Peso percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Barclays Euro Treasury Bill</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>JPM EMU Government Bond Index in Euro</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>JPMorgan GBI (Broad)</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>DJ STOXX Europe 50</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Barclays Euro Treasury Bill: l'indice è di tipo obbligazionario ed è composto da titoli di Stato zero-coupon denominati in euro, che hanno scadenza all'emissione inferiore a 12 mesi. L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo: LEB1TREU. - JPM EMU Government Bond Index in Euro: l'indice rappresenta il principale riferimento per le obbligazioni governative a tasso fisso dell'area Unione Monetaria Europea. L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo: JNEULOC. - JPMorgan GBI (Broad): l'indice include le performance del mercato dei Government Bond di 27 Paesi sviluppati. L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo: JNUCGBIB. - DJ STOXX Europe 50: è l'indice delle principali aziende dell'Eurozona, che comprende una rappresentazione dei principali settori dell'area, disponibile in diverse valute (euro, dollaro statunitense, dollaro canadese, sterlina inglese, yen giapponese). L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo: SX5R. - MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR: l'indice replica i titoli azionari di 8 dei 23 Paesi sviluppati di tutto il mondo e di 23 Paesi emergenti. L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo: M1WDE. 	Indici che compongono il Benchmark	Peso percentuale	Barclays Euro Treasury Bill	10%	JPM EMU Government Bond Index in Euro	10%	JPMorgan GBI (Broad)	35%	DJ STOXX Europe 50	20%	MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR
Indici che compongono il Benchmark	Peso percentuale											
Barclays Euro Treasury Bill	10%											
JPM EMU Government Bond Index in Euro	10%											
JPMorgan GBI (Broad)	35%											
DJ STOXX Europe 50	20%											
MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR	25%											
Destinazione dei proventi	Il Fondo Interno è ad accumulazione pertanto non è prevista la corresponsione dei proventi.											
Modalità di valorizzazione delle quote	Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni previsti dal Calendario di Valorizzazione, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno stesso, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale. Per tutte le informazioni di dettaglio si rimanda agli Articoli 6 e 7 del Regolamento del Fondo Interno che è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.											

FONDO INTERNO BILANCIATO GLOBALE 70

Denominazione del Fondo Interno	Bilanciato Globale 70
Data di inizio operatività del Fondo Interno	2 settembre 2017
Categoria del Fondo Interno	Il Fondo Interno appartiene alla categoria Bilanciato Azionario (classificazione ANIA)
Valuta di denominazione	La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro
Finalità del Fondo Interno	L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (Benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio.
Orizzonte temporale minimo consigliato	Da 7 a 10 anni
Profilo di rischio del Fondo Interno	Il profilo di rischio del Fondo Interno è Alto (*).

<p>Composizione del Fondo Interno</p>	<p>Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente, o anche in via esclusiva, in OICR armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, prevalentemente istituiti e gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A. e Società ad essa riconducibili, anche in via esclusiva.</p> <p>Il Fondo Interno potrà altresì investire in Fondi Multimanagers, ovvero in OICR di Case terze, per una percentuale massima di investimento non superiore al 50%.</p> <p>Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario.</p> <p>L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 50% ad un massimo del 90%.</p> <p>Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 10% del valore corrente del Fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.</p> <p>Previsti investimenti in strumenti derivati, attraverso quote di OICR dedicati, con finalità di copertura delle attività del Fondo Interno.</p> <p>Gli strumenti in cui viene inserito il Fondo Interno sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.</p>										
<p>Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo</p>	<p>50%-60%</p>										
<p>Sintetica descrizione dello stile di gestione adottato</p>	<p>Lo stile di gestione adottato è di tipo attivo nei confronti del Benchmark e pertanto finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al Benchmark mediante scostamenti significativi dallo stesso.</p> <p>Il profilo di rischio/rendimento del Fondo Interno è individuato dal suo Benchmark caratterizzato da un livello ex ante di volatilità alto.</p>										
<p>Parametro di riferimento</p>	<p>In relazione allo stile di gestione adottato, il Benchmark di riferimento è costituito dai seguenti indici:</p> <table border="1" data-bbox="842 1249 1468 1503"> <thead> <tr> <th>Indici che compongono il Benchmark</th> <th>Peso percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Barclays Euro Treasury Bill</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>JPMorgan GBI (Broad)</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>DJ STOXX Europe 50</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Barclays Euro Treasury Bill: l'indice è di tipo obbligazionario ed è composto da titoli di Stato zero-coupon denominati in euro, che hanno scadenza all'emissione inferiore a 12 mesi. L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo: LEB1TREU. - JPMorgan GBI (Broad): l'indice include le performance del mercato dei Government Bond di 27 Paesi sviluppati. L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo: JNUCGBIB. - DJ STOXX Europe 50: è l'indice delle principali aziende dell'Eurozona, che comprende una rappresentazione dei principali settori dell'area, disponibile in diverse valute (euro, dollaro statunitense, dollaro canadese, sterlina inglese, yen giapponese). L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo: SX5R. - MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR: l'indice replica i titoli azionari di 8 dei 23 Paesi sviluppati di tutto il mondo e di 23 Paesi emergenti. L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo: M1WDE. 	Indici che compongono il Benchmark	Peso percentuale	Barclays Euro Treasury Bill	10%	JPMorgan GBI (Broad)	20%	DJ STOXX Europe 50	30%	MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR	40%
Indici che compongono il Benchmark	Peso percentuale										
Barclays Euro Treasury Bill	10%										
JPMorgan GBI (Broad)	20%										
DJ STOXX Europe 50	30%										
MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR	40%										
<p>Destinazione dei proventi</p>	<p>Il Fondo Interno è ad accumulazione pertanto non è prevista la corresponsione dei proventi.</p>										

Modalità di valorizzazione delle quote	Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni previsti dal Calendario di Valorizzazione, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno stesso, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale. Per tutte le informazioni di dettaglio si rimanda agli Articoli 6 e 7 del Regolamento del Fondo Interno che è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
---	--

(*) Il profilo di rischio dei Fondi Interni si determina sulla base della seguente tabella:

Volatilità delle quote del Fondo Interno	Profilo di rischio del Fondo Interno
Oltre 25%	Molto-alto
Da 10% a 25%	Alto
Da 5% a 10%	Medio-alto
Da 2% a 5%	Medio
Da 0,5% a 2%	Medio-basso
Da 0% a 0,5%	Basso

Derivati: la Compagnia si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, non a scopo speculativo, in coerenza con le caratteristiche dei Fondi Interni e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con l'obiettivo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie.

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.

In ogni caso i Fondi Interni non prevedono la possibilità di assumere posizioni a leva.

Società delegata per il servizio di gestione finanziaria dei Fondi Interni: la Compagnia può conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe per l'attività di gestione dei Fondi Interni. Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, la Compagnia ha delegato la gestione di tutti i Fondi Interni collegati al contratto a Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo.

Società di Revisione dei Fondi Interni: **KPMG S.p.A.** - Via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano.

9. Crediti di imposta

Gli eventuali crediti d'imposta non verranno attribuiti ai Fondi Interni.

D. Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale

10. Costi

10.1 Costi gravanti direttamente sul Cliente

10.1.1 Costi gravanti sui premi

- **Premi ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi:** per l'acquisizione e la gestione amministrativa del contratto, la Compagnia applica un costo su ogni premio ricorrente versato e sugli eventuali versamenti aggiuntivi (compreso l'eventuale versamento aggiuntivo iniziale) **pari all'1,00%**.
- **Premio per la Garanzia Accessoria:** è previsto un costo percentuale a titolo di spese di acquisizione e amministrazione prelevato dal premio versato, al netto dell'imposta di legge, nella misura del **15%**.

10.1.2 Costi per riscatto

In caso di riscatto totale o di riscatto parziale, il contratto prevede l'applicazione di un costo variabile in funzione del periodo di tempo trascorso tra la data di decorrenza del contratto e la data di disinvestimento, come descritto nella seguente tabella.

Periodo di tempo trascorso	Riscatto parziale	Riscatto totale
	Costo da applicare all'importo lordo riscattato	Costo da applicare all'importo lordo riscattato
Meno di 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto	Riscatto non ammesso	Riscatto non ammesso
Dal 181° giorno di durata del contratto e fino al giorno che precede il 1° anniversario del contratto	2,00% con il minimo di 30,00 euro	2,00%
Dal giorno in cui ricorre il 1° anniversario del contratto fino al giorno che precede la ricorrenza del 5° anniversario del contratto	1,00% con il minimo di 30,00 euro	1,00%
Dal giorno in cui ricorre il 5° anniversario del contratto in poi	30,00 euro	Non previsto

10.1.3 Costi per l'operazione di Cambio Fondo Interno

In ciascun anno solare la prima operazione di Cambio Fondo Interno è gratuita; le operazioni successive hanno un **costo fisso di 30,00 euro**. L'eventuale costo è interamente prelevato dal controvalore delle quote disinvestite dal Fondo Interno di provenienza prima del trasferimento nel Fondo Interno di destinazione prescelto.

10.1.4 Costi per l'operazione di Riallocazione Automatica

Tale operazione non prevede costi.

10.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili della Gestione Separata

Con riferimento all'investimento nella Gestione Separata Fondo VIVADUE, il tasso annuo di rivalutazione da attribuire al capitale assicurato si ottiene trattenendo dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata il **costo di gestione** annuo costituito dalla somma di due componenti:

Componente fissa annua	Componente variabile annua
1,30%	25% della differenza, se positiva, tra il rendimento lordo della Gestione Separata e il tasso di riferimento del 3,00%

La componente fissa del costo di gestione è **sempre applicata**; la componente variabile è applicata solo se il rendimento annuo della Gestione Separata **risulta superiore al tasso di riferimento del 3,00%**.

Il costo della gestione varia, quindi, in funzione del rendimento lordo della Gestione Separata come riportato nella seguente tabella esemplificativa in cui vengono rappresentate differenti misure di costo di gestione calcolate sulla base di diverse ipotesi di rendimento lordo della Gestione Separata:

Rendimento annuo lordo	Componente fissa annua	Componente variabile annua	Costo di gestione annuo
≤ 3,00%	1,30%	0,00%	1,30%
3,40%	1,30%	0,10%	1,40%
4,00%	1,30%	0,25%	1,55%

10.3 Costi gravanti sui Fondi Interni

I costi gravanti su ciascun Fondo Interno collegato al contratto selezionabile dal Cliente sono di seguito indicati.

- a) **Remunerazione della Compagnia:** per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti è prevista una **commissione di gestione** pari a una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio di ciascun Fondo Interno. La commissione di gestione è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità di ciascun Fondo Interno. La commissione di gestione, per ogni singolo Fondo Interno, è evidenziata nella seguente tabella.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Bilanciato Globale 25	1,30%
Bilanciato Globale 45	1,50%
Bilanciato Globale 70	1,70%

- b) **Commissioni di performance:** per ciascun Fondo Interno, con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore quota del Fondo Interno, nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente e l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare di riferimento
 - e
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal Benchmark nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di commercializzazione del Fondo Interno, si considera la frazione d'anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del Fondo Interno e l'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno nell'anno stesso.

La commissione di overperformance non viene applicata qualora il rendimento del Fondo sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) **Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,60% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compa-

gnia ne darà preventiva comunicazione ai Clienti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni Contrattuali delle polizze collegate ai Fondi Interni, il diritto di riscatto senza penalità.

Sui Fondi Interni non gravano oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso di quote degli OICR.

d) Altri costi a carico dei Fondi Interni:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto dei Fondi Interni;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- spese inerenti la pubblicazione del valore della quota;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Gli oneri inerenti l'acquisizione e la dismissione delle attività dei Fondi Interni non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

I Fondi Interni sono di nuova costituzione, pertanto attualmente non è possibile effettuare una quantificazione storica dei costi sopra indicati.

La seguente tabella indica la percentuale percepita in media dall'intermediario per ciascuna voce di costo.

Costi			Quota parte percepita in media dagli intermediari
Costi gravanti sul premio ricorrente			91,6%
Costi gravanti sul premio della Garanzia Accessoria			31,7%
Costi per riscatto			0,0%
Gestione Separata Fondo VIVADUE	Costo di gestione di cui	Componente fissa	23,1%
		Componente variabile	0,0%
Fondi Interni	Commissione di gestione	Fondo Bilanciato Globale 25	30,8%
		Fondo Bilanciato Globale 45	40,0%
		Fondo Bilanciato Globale 70	47,1%
	Commissioni di performance		0,0%

I dati della tabella sono stati stimati sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento, su un premio ricorrente medio annuo di 1.800,00 euro e un orizzonte temporale di 10 anni.

11. Sconti

Il presente contratto non prevede l'applicazione di sconti.

12. Regime fiscale

• Tassazione dei premi

Da ciascun premio versato per l'eventuale Garanzia Accessoria in caso di morte per infortunio viene trattenuta l'imposta di legge pari al 2,5%.

Tali premi sono detraibili dal Cliente nella misura e con le modalità previste dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente.

I premi ricorrenti e i versamenti aggiuntivi non sono soggetti a tassazione.

• Tassazione delle prestazioni

Le somme liquidate in dipendenza del presente contratto di assicurazione sono soggette a tassazione nella misura e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento.

In base alla normativa attualmente vigente, la prestazione pagata in caso di decesso del Cliente:

- è esente dall'IRPEF esclusivamente con riferimento al capitale percepito in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita a copertura del rischio demografico;
- per le polizze caratterizzate anche da contenuto finanziario, la parte di capitale espressa dalla componente finanziaria è tassata con imposta sostitutiva secondo le regole previste dalla normativa di riferimento.

La prestazione pagata in caso di decesso del Cliente è esente da imposta di successione.

• Imposta di bollo

Per la parte investita in quote del Fondo Interno è prevista un'imposta di bollo, determinata in base alla normativa vigente.

E. Altre informazioni sul contratto

13. Modalità di perfezionamento del contratto, investimento dei premi, modalità di conversione di parte dei premi in quote e valore complessivo dell'investimento

13.1 Sottoscrizione, decorrenza del contratto e investimento del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale

Per poter sottoscrivere il contratto, il Cliente:

- deve avere la residenza in Italia;
- alla data di decorrenza del contratto, **deve avere almeno 18 anni compiuti e non deve aver compiuto 66 anni**;
- alla Data Obiettivo, definita al punto 4.1 sezione B della presente Nota Informativa, **deve avere un'età inferiore a 76 anni compiuti**.

Ogni Cliente può sottoscrivere fino ad un massimo di due contratti Progetta Stabilità_{Insurance} (Cod. MRXD1).

La sottoscrizione del contratto può avvenire:

- presso i locali della Banca intermediaria (**sottoscrizione in sede**) oppure
- in luogo diverso dai locali della Banca intermediaria (**sottoscrizione fuori sede**) oppure
- con tecniche di comunicazione a distanza (**sottoscrizione tramite internet banking***) tramite l'utilizzo della firma digitale messa a disposizione dalla Banca intermediaria. La sottoscrizione del contratto avviene nell'ambito di una Proposta di investimento (nel seguito "**Proposta**") inviata dalla Banca intermediaria nella sezione dell'internet banking riservata al Cliente. La Proposta della Banca intermediaria può comprendere anche altre operazioni di investimento e/o di disinvestimento.

La Proposta ha carattere unitario e pertanto in caso di impossibilità** da parte della Banca intermediaria di dar corso anche ad una sola operazione, il contratto si estinguerà e di conseguenza non produrrà alcun effetto. In tal caso il Cliente riceverà nella sezione riservata dell'internet banking apposita comunicazione.

* Area del sito internet della Banca intermediaria riservata ai Clienti.

** A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'impossibilità di immettere sui mercati regolamentati ordini o disposizioni di investimento/disinvestimento.

La **data di sottoscrizione** è il giorno di firma del contratto e rappresenta la data di riferimento per poter comunicare il recesso. Il contratto è concluso quando è stato sottoscritto dalle Parti (Cliente e Compagnia).

La **data di decorrenza** è il giorno in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti. Per il prodotto Progetta Stabilità_{insurance} la data di decorrenza coincide con le ore 24:00 del giorno in cui il primo premio ricorrente versato e l'eventuale versamento aggiuntivo iniziale, al netto dei costi applicati, vengono investiti in parte nella Gestione Separata e in parte in quote del Fondo Interno scelto dal Cliente.

La **data di investimento** del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale varia in funzione della modalità di sottoscrizione del contratto:

- **in caso di sottoscrizione in sede**, la **data di investimento** del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale è il **terzo giorno lavorativo successivo a quello di sottoscrizione del contratto**, a condizione che la Compagnia abbia incassato il relativo premio;

- **in caso di sottoscrizione fuori sede**, l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione del contratto (**periodo di sospensiva**)*.

La **data di investimento** del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale, in questo caso, è il **terzo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di sospensiva**, a condizione che la Compagnia abbia incassato il relativo premio.

* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

- **in caso di sottoscrizione tramite internet banking**, la **data di investimento** del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale è il **quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della Proposta da parte del Cliente nella sezione riservata dell'internet banking**, a condizione che la Compagnia abbia incassato il relativo premio.

Se la data di investimento cade in un giorno in cui il valore unitario della quota del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione per la definizione dei giorni lavorativi.

Si evidenzia, inoltre, che se la data di investimento sopra definita cade nel periodo compreso tra il 26 e l'ultimo giorno del mese, la data di investimento viene automaticamente posticipata alla prima data utile di valorizzazione del mese successivo.

La data di decorrenza del contratto coincide quindi con la data di investimento del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale.

È possibile posticipare la data di decorrenza del contratto:

- fino a 20 giorni dopo la data di sottoscrizione del contratto, in caso di sottoscrizione in sede o di sottoscrizione fuori sede;
- fino a 20 giorni dopo la data di ricezione della Proposta da parte del Cliente, in caso di sottoscrizione tramite internet banking.

Alla data di decorrenza del contratto:

- la parte di premio investito - relativo al primo premio ricorrente e all'eventuale versamento aggiuntivo iniziale - confluita nella Gestione Separata costituisce il **capitale assicurato iniziale**;
- la parte di premio investito - relativo al primo premio ricorrente e all'eventuale versamento aggiuntivo iniziale - convertita in quote del Fondo Interno selezionato costituisce il **controvalore delle quote inizialmente attribuite**.

La **conversione in quote** avviene alla data di investimento, definita sopra, sulla base del valore unitario della quota del Fondo Interno rilevato alla stessa data.

Il numero delle quote da attribuire al Cliente si determina dividendo la parte di premio investito - relativo al primo premio ricorrente e all'eventuale versamento aggiuntivo iniziale - da convertire in quote per il valore unitario della quota del Fondo Interno prescelto.

La somma del capitale assicurato iniziale e del controvalore delle quote inizialmente attribuite costituisce il **valore complessivo iniziale dell'investimento**.

Il valore complessivo iniziale dell'investimento varia nel tempo per effetto:

- dei premi ricorrenti successivi;
- di eventuali versamenti aggiuntivi;
- dalla rivalutazione del capitale assicurato;
- della variazione del valore della quota del Fondo Interno;
- di eventuali riscatti parziali;
- di eventuali operazioni di Cambio Fondo Interno;
- di eventuali operazioni di Riallocazione Automatica.

13.2 Investimento dei premi ricorrenti e dei versamenti aggiuntivi successivi

- Per i premi ricorrenti successivi al primo, la data di investimento è l'ultimo giorno di valorizzazione della quota del Fondo Interno di ogni mese successivo a quello di decorrenza del contratto (nel seguito "**data di ricorrenza mensile dell'investimento**"), a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio.

L'ultima data di ricorrenza mensile dell'investimento è quella del mese che precede quello in cui cade la Data Obiettivo del contratto.

Tale regola di investimento è valida anche in caso di sospensione e successiva riattivazione del piano di pagamento dei premi.

- In caso di eventuali versamenti aggiuntivi, la data di investimento è il **terzo giorno lavorativo successivo a quello di disposizione del versamento aggiuntivo presso la Banca intermediaria del contratto**, a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio.

Se la data di investimento del premio aggiuntivo cade in un giorno in cui il valore unitario della quota del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Alla data di investimento di ciascun premio ricorrente e di ciascun eventuale versamento aggiuntivo:

- la parte di premio investito confluita nella Gestione Separata si aggiunge al capitale assicurato;
- la parte di premio investito convertita in quote del Fondo Interno in vigore sul contratto integra il controvalore delle quote attribuite.

La **conversione in quote** avviene alla data di investimento, descritta sopra, sulla base del valore unitario della quota del Fondo Interno in vigore sul contratto rilevato alla stessa data.

Il numero delle quote da attribuire al Cliente si determina dividendo la parte di premio investito da convertire in quote per il valore unitario della quota del Fondo Interno in vigore sul contratto.

Per eventuali versamenti aggiuntivi effettuati con **bonifico bancario**, la data di investimento è il **quinto giorno lavorativo successivo alla data di effettivo accredito del premio sul conto corrente della Compagnia**. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario della quota del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione per la definizione dei giorni lavorativi.

Il Cliente, ferme le caratteristiche specifiche del contratto in relazione all'investimento, può effettuare versamenti aggiuntivi in un nuovo Fondo Interno eventualmente istituito dalla Compagnia dopo la sottoscrizione del contratto; in questo caso la Compagnia consegnerà prima al Cliente l'estratto della Nota Informativa aggiornata con le informazioni del nuovo Fondo Interno, insieme al Regolamento dello stesso.

14. Lettera di conferma investimento dei premi

A seguito dell'investimento del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale, la Compagnia si impegna a inviare al Cliente, non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di investimento, una comunicazione con l'indicazione:

- del premio versato;
- del premio investito;
- della data di decorrenza del contratto;
- dell'importo relativo alla parte di premio investito destinata alla Gestione Separata;
- dell'importo relativo alla parte di premio investito destinata al Fondo Interno scelto;
- del numero di quote inizialmente attribuite del Fondo Interno;
- del valore unitario della quota del Fondo Interno;
- della data di valorizzazione delle quote;
- dell'eventuale premio relativo alla Garanzia Accessoria (se attivata alla sottoscrizione del contratto).

È prevista analogo comunicazione, entro gli stessi termini, a seguito di eventuali versamenti aggiuntivi successivi.

Per i premi ricorrenti successivi è prevista una comunicazione con frequenza semestrale che riporterà le medesime informazioni sopra indicate.

15. Riscatto

Trascorsi almeno **180 giorni** dalla data di decorrenza del contratto, il Cliente può richiedere il pagamento totale (riscatto totale) o parziale (riscatto parziale) del valore di riscatto.

15.1 Riscatto totale

In caso di riscatto totale, il valore di riscatto è pari al **valore complessivo dell'investimento** dato dalla somma dei seguenti importi:

- il **capitale assicurato alla data di disinvestimento** (pari al capitale rivalutato con i rendimenti della Gestione Separata, al netto del costo di gestione, tenuto conto degli effetti di eventuali operazioni di riscatto parziale e di Riallocazione Automatica). Il tasso di rivalutazione attribuito al capitale assicurato non può essere negativo;
- il **controvalore delle quote detenute del Fondo Interno in vigore sul contratto alla data di disinvestimento** (pari al capitale ottenuto dal disinvestimento delle quote).

In seguito al riscatto totale il contratto si estingue.

15.2 Riscatto parziale

La Compagnia esegue l'operazione di riscatto parziale prelevando l'importo richiesto in maniera proporzionale dalla Gestione Separata e dal Fondo Interno in vigore sul contratto secondo le percentuali di ripartizione effettive che risultano alla data di disinvestimento.

La richiesta di riscatto parziale è ammessa se sono rispettate le seguenti condizioni:

- l'importo richiesto deve essere almeno di **1.000,00 euro**;
- a seguito dell'operazione, il valore complessivo residuo dell'investimento deve risultare uguale o superiore a **2.500,00 euro**.

Prima di procedere con l'operazione di riscatto parziale, la Compagnia verifica il rispetto delle condizioni sopra descritte sulla base dei valori che risultano alla data di richiesta del riscatto parziale.

In seguito al riscatto parziale, il contratto resta in vigore per il valore complessivo residuo dell'investimento.

15.3 Ulteriori informazioni valide sia per il riscatto totale sia per il riscatto parziale

- All'importo lordo riscattato, sia totale che parziale, viene applicato il costo indicato al precedente punto 10.1.2, sezione D della presente Nota Informativa.
- La **data di disinvestimento** è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del riscatto**. Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario della quota del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.
Si rimanda all'Articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione per la definizione dei giorni lavorativi.
- Per **data di richiesta del riscatto** si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione indicata all'Articolo 21 delle Condizioni di Assicurazione.

Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati per effetto:

- **dei costi applicati;**
- **del possibile andamento negativo del valore delle quote, per la parte investita nel Fondo Interno.**

Per le modalità di calcolo del valore di riscatto si rinvia agli Articoli 13, 14 e 15 delle Condizioni di Assicurazione.

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, il possibile andamento del valore di riscatto è descritto nel Progetto esemplificativo riportato nella sezione F; i valori riferiti rispetto a quanto investito dal Cliente nella Gestione Separata sono contenuti nel Progetto esemplificativo personalizzato.

Per avere informazioni sul valore di riscatto il Cliente può rivolgersi al Servizio Clienti al numero verde 800.124.124 oppure scrivere ad uno dei seguenti recapiti:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Servizio Clienti
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano
fax +39 02.3051.8188
e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaolovita.it

16. Operazioni di Cambio Fondo Interno

L'operazione di Cambio Fondo Interno consente al Cliente di passare dal Fondo Interno in essere sul contratto (nel seguito Fondo Interno di provenienza) ad un nuovo Fondo Interno tra quelli disponibili (nel seguito Fondo Interno di destinazione).

Il Cambio Fondo Interno avviene trasferendo il 100% del controvalore delle quote detenute del Fondo Interno di provenienza nel Fondo Interno di destinazione prescelto, **senza modificare la parte investita in Gestione Separata**.

L'operazione di Cambio Fondo Interno può essere richiesta sia nel corso della Durata Obiettivo sia successivamente alla Data Obiettivo e comporta il trasferimento del controvalore delle quote dal Fondo Interno di provenienza al Fondo Interno di destinazione selezionato.

Se la richiesta è effettuata nel corso della Durata Obiettivo, tutti i premi investiti a partire dalla data di esecuzione dell'operazione verranno ripartiti in parte nella Gestione Separata e in parte nel nuovo Fondo Interno secondo le percentuali di investimento predefinite e indicate al punto 5 sezione B della presente Nota Informativa, oppure se è stata attivata la Riallocazione Automatica secondo le percentuali di investimento previste e descritte all'Articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.

Il Cliente può chiedere il Cambio Fondo Interno, sottoscrivendo il modulo disponibile presso la Banca intermediaria del contratto, a condizione che siano trascorsi almeno **180 giorni** dalla data di decorrenza del contratto.

Affinché il premio ricorrente mensile in pagamento venga in parte già investito nel nuovo Fondo Interno (nel caso in cui la richiesta venga effettuata nel corso della Durata Obiettivo), è necessario che la richiesta pervenga non oltre il 3° giorno lavorativo antecedente la data di ricorrenza mensile dell'investimento del mese di richiesta.

Il costo dell'operazione è indicato al punto 10.1.3 sezione D della presente Nota Informativa.

Per ogni anno solare sono ammesse quattro operazioni di Cambio Fondo Interno.

In seguito al Cambio Fondo Interno la Compagnia invierà al Cliente, non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'operazione, una comunicazione con:

- la data di effetto dell'operazione;
- il Fondo Interno di provenienza e relativo importo disinvestito alla data di effetto dell'operazione;
- il Fondo Interno di destinazione e relativo importo investito alla data di effetto dell'operazione;
- il valore unitario della quota dei Fondi Interni oggetto di disinvestimento e di investimento alla data di effetto dell'operazione nonché il giorno cui tale valore si riferisce;
- l'eventuale costo dell'operazione.

Il Cliente, ferme le caratteristiche specifiche del contratto in relazione all'investimento, può effettuare operazioni di Cambio Fondo Interno verso un nuovo Fondo Interno eventualmente istituito dalla Compagnia dopo la sottoscrizione del contratto; in questo caso la Compagnia consegnerà prima al Cliente l'estratto della Nota Informativa aggiornata con le informazioni del nuovo Fondo Interno, insieme al Regolamento dello stesso.

Per le informazioni di dettaglio sulle modalità di esecuzione dell'operazione di Cambio Fondo Interno si rimanda all'Articolo 16 delle Condizioni di Assicurazione.

17. Operazioni di Riallocazione Automatica

L'operazione di Riallocazione Automatica, se attivata dal Cliente, determina:

- la modifica delle percentuali di ripartizione dei premi ricorrenti (senza considerare l'eventuale premio della Garanzia Accessoria) e degli eventuali versamenti aggiuntivi tra Gestione Separata e Fondo Interno in vigore sul contratto, secondo i tempi e le modalità descritti all'Articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione;
- il graduale trasferimento di somme dal Fondo Interno in vigore sul contratto alla Gestione Separata sulla base di una percentuale prefissata, secondo i tempi e le modalità descritti all'Articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.

Il Cliente può chiedere la Riallocazione Automatica sottoscrivendo il modulo disponibile presso la Banca intermediaria del contratto a partire dalla data di ricorrenza mensile dell'investimento del 42° mese antecedente il mese in cui cade la Data Obiettivo del contratto e fino alla data di ricorrenza mensile dell'investimento del 12° mese antecedente il mese in cui cade la Data Obiettivo del contratto.

La Riallocazione Automatica risulta attiva dal 3° giorno lavorativo successivo alla data di richiesta.

Il periodo massimo in cui opera la Riallocazione Automatica va dalla data di ricorrenza mensile dell'investimento del 36° mese antecedente il mese in cui cade la Data Obiettivo del contratto e fino alla Data Obiettivo o data antecedente se il Cliente ha chiesto l'interruzione del piano di pagamento dei premi.

Il Cliente può chiedere in qualsiasi momento la disattivazione della Riallocazione Automatica sottoscrivendo il modulo disponibile presso la Banca intermediaria del contratto. In tal caso la Riallocazione Automatica risulterà disattivata dal 3° giorno lavorativo successivo alla data della richiesta.

A seguito della disattivazione, la ripartizione dei premi rimane l'ultima in vigore al momento in cui la richiesta ha avuto effetto.

La richiesta di attivazione o di disattivazione, affinché abbia effetto sul premio ricorrente in scadenza nello stesso mese della richiesta, deve essere effettuata entro il 3° giorno lavorativo precedente la data di ricorrenza mensile dell'investimento.

Una volta disattivata, la Riallocazione Automatica non può più essere riattivata; pertanto la Riallocazione Automatica può essere richiesta una sola volta.

La Riallocazione Automatica si disattiva automaticamente al raggiungimento della Data Obiettivo.

Si rimanda all'Articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche e sulle modalità di esecuzione dell'operazione di Riallocazione Automatica.

18. Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto

Le operazioni di versamento aggiuntivo, di Cambio Fondo Interno e di riscatto parziale o di riscatto totale sono ammesse a condizione che alla data della richiesta non vi sia un'altra operazione ancora in corso di esecuzione.

Se sul contratto risulta attiva la Riallocazione Automatica, le operazioni di versamento aggiuntivo, Cambio Fondo Interno e riscatto parziale sono bloccate nei 3 giorni lavorativi antecedenti le date di esecuzione dei trasferimenti indicate nella Tabella 2 dell'Articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.

Alla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere, per un tempo massimo di tre giorni lavorativi, l'accettazione delle richieste di versamento aggiuntivo, modifica dei premi ricorrenti (sospensione e riattivazione), attivazione e disattivazione dell'operazione di Riallocazione Automatica, di Cambio Fondo Interno e di riscatto parziale o di riscatto totale.

19. Operazioni richieste di sabato

Se una delle operazioni elencate di seguito è effettuata di sabato presso la Banca intermediaria:

- sottoscrizione del contratto
- versamento aggiuntivo
- comunicazione di recesso
- richiesta di riscatto (parziale o totale)
- richiesta di Cambio Fondo Interno
- richiesta di Riallocazione Automatica
- comunicazione di decesso

la Compagnia considererà l'operazione come effettuata il primo giorno lavorativo utile della settimana successiva. Restano ferme le regole di investimento/disinvestimento previste dal contratto.

20. Diritto di recesso

Il Cliente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione della polizza (ex Articolo 177 del Codice delle Assicurazioni - Decreto Legislativo n. 209/2005):

- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca intermediaria;
- oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Gestione polizze - Liquidazioni

Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano

Compagnia e Cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso (fa fede il timbro postale in caso di lettera raccomandata), oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo della Banca intermediaria.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa della documentazione indicata all'Articolo 21 delle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia rimborsa al Cliente:

- la somma complessivamente versata, se la comunicazione di recesso perviene prima della data di investimento del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale;
- la somma complessivamente versata tenuto conto del possibile incremento o decremento del valore delle quote con riferimento alla parte di premio investito nel Fondo Interno, se la comunicazione di recesso perviene dalla suddetta data di investimento in poi.

In quest'ultimo caso, le quote vengono disinvestite **il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pervenimento della comunicazione di recesso**, moltiplicando il numero delle quote detenute nel Fondo Interno per il valore unitario della quota stessa alla data di disinvestimento. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, le quote vengono disinvestite il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione per la definizione dei giorni lavorativi.

Nel caso in cui, alla sottoscrizione del contratto sia stata attivata anche la Garanzia Accessoria definita all'Articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione, il relativo premio versato viene restituito al Cliente.

Esclusivamente in caso di sottoscrizione fuori sede, l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione del contratto (periodo di sospensiva)*. Di conseguenza né l'addebito né l'investimento del premio (premio ricorrente ed eventuale versamento aggiuntivo iniziale) potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.

In tale periodo il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto (ex Articolo 30, comma 6 del Decreto Legislativo n. 58/98, TUF - Testo Unico Finanziario) inviando comunicazione scritta alla Banca intermediaria al seguente indirizzo:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
c/o INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.c.p.A.
Diritto di Ripensamento
Palazzo B7 - Milanofiori
20090 Assago (MI)

così come indicato nella dichiarazione che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede consegna al Cliente in sede di primo contatto.

In alternativa tale diritto può essere esercitato:

- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca intermediaria presso la filiale o per il tramite del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede,
- oppure
- inviando una comunicazione scritta indirizzata con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Gestione polizze - Liquidazioni
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano

A seguito del recesso esercitato entro il termine del periodo di sospensiva, il contratto si considererà estinto dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione presso Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo della Banca intermediaria o dalle ore 24:00 del giorno di ricezione in Compagnia della lettera raccomandata (fa fede il timbro apposto sulla ricevuta di ritorno).

* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

21. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Documentazione

Per procedere a qualsiasi pagamento la Compagnia deve prima ricevere i documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto.

L'elenco completo dei documenti richiesti è riportato nell'Articolo 21 delle Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia può richiedere anche altri documenti motivando adeguatamente le ragioni della richiesta.

Pagamenti

La Compagnia effettua i pagamenti **entro 30 giorni dal ricevimento** di tutta la documentazione richiesta; se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a

corrispondere, agli aventi diritto, gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Prescrizione

I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Articolo 2952 del Codice Civile). In mancanza di richiesta di pagamento entro questo termine, gli importi dovuti dalla Compagnia relativi a diritti derivanti dal contratto vengono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

22. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

23. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e tutte le comunicazioni inviate in relazione al contratto sono redatti in lingua italiana.

24. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere inoltrati per iscritto a:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Gestione Reclami e Qualità del Servizio
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano
fax +39 02.3051.8072
e-mail: ufficioreclami@intesasanpaolovita.it
oppure
ufficioreclami@pec.intesasanpaolovita.it

In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il "fac-simile di reclamo all'IVASS" disponibile sul sito **www.ivass.it**, **nella sezione Per i consumatori>Reclami>Guida sulla presentazione dei reclami.**

I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:

IVASS
Servizio Tutela del Consumatore
fax: +39 06.4213.3206
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/finnet-guide/italy-light_it.pdf).

In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero verde 800.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.

- **Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, è obbligatorio avviare, con l'assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di Mediazione (disciplinato dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo.

La richiesta di mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti:

- **Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**
Ufficio Affari Legali e Societari
Viale Stelvio 55/57
20159 Milano
- **e-mail: intesasanpaolovita@legalmail.it**
- **fax: + 39 02.3051.8173**

25. Ulteriore informativa disponibile per il Cliente

La Compagnia si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del Cliente, l'ultimo rendiconto della gestione dei Fondi Interni e della Gestione Separata. I rendiconti sono disponibili sul sito internet della Compagnia.

26. Informativa in corso di contratto

La Compagnia comunica al Cliente, alla prima occasione utile, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo dovute anche a modifiche della normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia, inoltre, trasmette, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, insieme all'aggiornamento dei dati storici previsti nella sezione G della presente Nota Informativa e nella sezione 7 della Scheda Sintetica. L'estratto conto riporterà queste informazioni:

- totale dei premi versati dalla data di decorrenza del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, valore del capitale assicurato, numero e controvalore delle quote attribuite al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti nella Gestione Separata e nel Fondo Interno, del numero e del controvalore delle quote attribuite nell'anno di riferimento;
- valore del capitale assicurato e numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla data di riferimento dell'estratto conto;
- dettaglio delle eventuali operazioni di Cambio Fondo Interno e riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- valore di riscatto alla data di riferimento dell'estratto conto;
- il rendimento finanziario realizzato nel periodo dalla Gestione Separata Fondo VIVADUE, il costo di gestione e il tasso di rivalutazione attribuito.

Per la parte di investimento nel Fondo Interno, qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, la Compagnia ne darà comunicazione per iscritto al Cliente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento. Analoga comunicazione, con le stesse modalità, sarà fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

27. Conflitto di interessi

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è una Compagnia appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo ed intrattiene con le altre società del Gruppo usuali rapporti di cooperazione produttiva e distributiva. Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., pur in presenza di inevitabile conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Clienti e si impegna a stipulare accordi a condizioni in linea di mercato e ottenere per i Clienti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto. In particolare, la Compagnia si è dotata di una specifica procedura, soggetta a periodica revisione, per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti contrattuali con Società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo.

In questo ambito Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ha stipulato con società del Gruppo Intesa Sanpaolo accordi distributivi sulle relative reti di vendita; per effetto di tali accordi il contratto è collocato dalle reti di vendita delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Inoltre, nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. può trovarsi in una situazione di conflitto di interesse in relazione a eventuali rapporti intrattenuti con società del Gruppo Intesa Sanpaolo derivanti dalla gestione degli investimenti, da rapporti di consulenza e di custodia degli investimenti stessi.

Alla data di redazione di questa Nota Informativa, Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ha scelto di affidare a Eurizon Capital SGR S.p.A. la gestione della Gestione Separata e dei Fondi Interni, primaria Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, ferma restando peraltro la possibilità di provvedere anche a una loro gestione diretta. La Compagnia si riserva comunque la facoltà di cambiare il Gestore a favore di una diversa Società di Gestione del Risparmio qualora la gestione del conflitto di interesse lo renda necessario. Inoltre, nell'ambito della politica di investimento relativa alla Gestione Separata e ai Fondi Interni, è possibile l'investimento in strumenti finanziari emessi da società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo.

Al fine di tutelare i Clienti da possibili situazioni di conflitto di interessi, i Fondi Interni collegati al contratto prevedono limiti quantitativi agli investimenti che riguardano i rapporti di Gruppo, ulteriori rispetto alla normativa applicabile e vigente, così come descritto nei Regolamenti dei Fondi Interni. La Compagnia ha stipulato degli accordi con Eurizon Capital SGR S.p.A. che prevedono, con riferimento agli investimenti in quote di OICR gestiti direttamente da Eurizon Capital SGR S.p.A., il riconoscimento ai Fondi Interni dell'intero ammontare delle commissioni di retrocessione eventualmente percepite. Si rinvia al rendiconto annuale per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse ai Clienti. Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi, con riferimento agli investimenti in Gestione Separata, vengono integralmente riconosciute ai Clienti e il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della Gestione Separata.

F. Progetto esemplificativo delle prestazioni relativo all'investimento nella Gestione Separata

La presente elaborazione viene effettuata in base a una combinazione predefinita di premio, durata ed età del Cliente.

Di seguito viene illustrato lo sviluppo della Prestazione Principale in caso di decesso del Cliente e dei valori di riscatto con riferimento solo all'investimento nella Gestione Separata. Questi sono riportati al lordo degli oneri fiscali e calcolati sulla base di due diversi valori:

A

il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a pagare in caso di decesso del Cliente o in caso di riscatto con riferimento alla parte di investimento nella Gestione Separata, in base alle Condizioni di Assicurazione. Questi valori non tengono conto degli eventuali maggiori rendimenti della Gestione Separata;

B

un'ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, al 2,00%. Sottraendo da questo tasso il costo di gestione, come indicato al punto 10.2, si ottiene il rendimento riconosciuto alla polizza (tasso di rivalutazione).

Il tasso del 2,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante che è puramente indicativo e non impegna in alcun modo la Compagnia. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla Gestione Separata potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

N.B.

Le prestazioni contrattuali sono indipendenti dal sesso del Cliente.

Gli sviluppi che seguono sono stati elaborati esclusivamente sulla parte di premio investito destinata alla Gestione Separata e su un piano di premi ricorrenti mensili pari a 150,00 euro ciascuno senza ipotizzare ulteriori versamenti aggiuntivi, interruzione del pagamento dei premi, riscatti parziali o l'eventuale attivazione della Riallocazione Automatica.

Tutti i valori sono espressi in euro.

A SVILUPPO CON TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Nel presente sviluppo si ipotizza, a titolo puramente esemplificativo, che la data di decorrenza del contratto coincida con il 1° gennaio di un generico anno.

Durata del contratto:	vita intera
Durata del piano di pagamento dei premi ricorrenti:	15 anni
Premio ricorrente mensile versato:	150,00 euro
Premio ricorrente mensile investito	148,50 euro
(premio ricorrente versato al netto dei costi):	
di cui investito nella Gestione Separata:	44,55 euro

Tasso di rendimento minimo garantito: 0,00%

Anno	Premio annuo investito ¹	Cumulo dei premi annui investiti	Capitale rivalutato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno ²	Capitale in caso di decesso alla fine dell'anno ³
1	534,60	534,60	534,60	529,25	539,95
2	534,60	1.069,20	1.069,20	1.058,51	1.079,89
3	534,60	1.603,80	1.603,80	1.587,76	1.619,84
4	534,60	2.138,40	2.138,40	2.117,02	2.159,78
5	534,60	2.673,00	2.673,00	2.673,00	2.699,73
6	534,60	3.207,60	3.207,60	3.207,60	3.239,68
7	534,60	3.742,20	3.742,20	3.742,20	3.779,62
8	534,60	4.276,80	4.276,80	4.276,80	4.319,57
9	534,60	4.811,40	4.811,40	4.811,40	4.859,51
10	534,60	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.399,46
11	534,60	5.880,60	5.880,60	5.880,60	5.939,41
12	534,60	6.415,20	6.415,20	6.415,20	6.479,35
13	534,60	6.949,80	6.949,80	6.949,80	7.019,30
14	534,60	7.484,40	7.484,40	7.484,40	7.559,24
15	534,60	8.019,00	8.019,00	8.019,00	8.099,19

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come riportato nella tabella, sulla base del solo tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito e per l'applicazione dei costi, in caso di riscatto non si recupera la parte di versamento effettuato nella Gestione Separata.

- 1 Corrispondente alla somma di ciascuna parte di premio ricorrente investito annualmente nella Gestione Separata.
- 2 In caso di riscatto, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione, all'importo lordo complessivo riscattato viene applicato un costo variabile in funzione del periodo di tempo trascorso dalla decorrenza del contratto alla data di disinvestimento.
- 3 Il capitale è comprensivo della maggiorazione prevista contrattualmente in caso di decesso del Cliente; l'incremento di capitale dovuto alla maggiorazione è stato calcolato in funzione dell'età raggiunta dal Cliente alla data di decesso (calcolata ipotizzando, con riferimento al presente sviluppo, che il Cliente abbia alla data di decorrenza un'età pari a 45 anni).

B SVILUPPO CON IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Nel presente sviluppo si ipotizza, a titolo puramente esemplificativo, che la data di decorrenza del contratto coincida con il 1° gennaio di un generico anno.

Durata del contratto:	vita intera
Durata del piano di pagamento dei premi ricorrenti	15 anni
Premio ricorrente mensile versato:	150,00 euro
Premio ricorrente mensile investito	148,50 euro
(premio ricorrente versato al netto dei costi): di cui investito nella Gestione Separata:	44,55 euro

Rendimento finanziario annuo:	2,00%
Costo di gestione annuo:	
- componente fissa:	1,30%
- componente variabile ¹ :	0,00%
Tasso annuo di rivalutazione:	0,70%

Anno	Premio annuo investito ²	Cumulo dei premi annui investiti	Capitale rivalutato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno ³	Capitale in caso di decesso alla fine dell'anno ⁴
1	534,60	534,60	536,34	530,98	541,70
2	534,60	1.069,20	1.076,41	1.065,64	1.087,17
3	534,60	1.603,80	1.620,25	1.604,05	1.636,46
4	534,60	2.138,40	2.167,91	2.146,23	2.189,59
5	534,60	2.673,00	2.719,40	2.719,40	2.746,59
6	534,60	3.207,60	3.274,75	3.274,75	3.307,49
7	534,60	3.742,20	3.833,98	3.833,98	3.872,32
8	534,60	4.276,80	4.397,13	4.397,13	4.441,10
9	534,60	4.811,40	4.964,23	4.964,23	5.013,87
10	534,60	5.346,00	5.535,29	5.535,29	5.590,64
11	534,60	5.880,60	6.110,35	6.110,35	6.171,45
12	534,60	6.415,20	6.689,43	6.689,43	6.756,33
13	534,60	6.949,80	7.272,57	7.272,57	7.345,30
14	534,60	7.484,40	7.859,79	7.859,79	7.938,39
15	534,60	8.019,00	8.451,13	8.451,13	8.535,64

1 Nel presente sviluppo tale componente non viene applicata in quanto per rendimenti pari o inferiori al 3,00% non è prevista, come disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.

2 Corrispondente alla somma di ciascuna parte di premio ricorrente investito annualmente nella Gestione Separata.

3 In caso di riscatto, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione, all'importo lordo complessivo riscattato viene applicato un costo variabile in funzione del periodo di tempo trascorso dalla decorrenza del contratto alla data di disinvestimento.

4 Il capitale è comprensivo della maggiorazione prevista contrattualmente in caso di decesso del Cliente; l'incremento di capitale dovuto alla maggiorazione è stato calcolato in funzione dell'età raggiunta dal Cliente alla data di decesso (calcolata ipotizzando, con riferimento al presente sviluppo, che il Cliente abbia alla data di decorrenza un'età pari a 45 anni).



G. Dati storici sui Fondi Interni

In Fondi Interni collegati al contratto sono di nuova costituzione pertanto alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo non è possibile rappresentare i relativi dati storici. Con riferimento al Benchmark di seguito si riportano i dati storici di rendimento, rappresentati con:

- un grafico a barre che riporta il rendimento annuo del Benchmark degli ultimi 10 anni solari (o per periodi inferiori se il Benchmark è operativo da meno di 10 anni);
- un grafico lineare con l'andamento del Benchmark nel corso dell'ultimo anno solare.



L'andamento del Benchmark non è indicativo delle future performance dei Fondi Interni. Si evidenzia che, a differenza dei Fondi Interni, il Benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

Fondo Interno Bilanciato Globale 25





Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Fondo Interno Bilanciato Globale 45



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Fondo Interno Bilanciato Globale 70



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Nicola Maria Fioravanti



INTESA SANPAOLO
VITA

Progetta Stabilità_{Insurance}

**Condizioni
di Assicurazione**

Sommario

Articolo 1	Caratteristiche del contratto	pag. 1
Articolo 2	Conclusione del contratto, decorrenza e durata	pag. 2
Articolo 3	Il piano di pagamento dei premi	pag. 3
Articolo 4	I premi (premi ricorrenti e versamenti aggiuntivi)	pag. 4
Articolo 5	Costi sui premi ricorrenti e sui versamenti aggiuntivi	pag. 5
Articolo 6	Ripartizione dei premi investiti	pag. 5
Articolo 7	Capitale assicurato, quote attribuite, controvalore quote e valore complessivo dell'investimento	pag. 6
Articolo 8	Il recesso	pag. 7
Articolo 9	La Prestazione Principale: capitale riconosciuto in caso di decesso del Cliente	pag. 8
Articolo 10	Prestazione aggiuntiva: Garanzia Accessoria facoltativa in caso di decesso per infortunio	pag. 10
Articolo 11	Le esclusioni	pag. 11
Articolo 12	I Beneficiari	pag. 12
Articolo 13	Il riscatto	pag. 13
Articolo 14	La rivalutazione del capitale assicurato relativo all'investimento nella Gestione Separata	pag. 15
Articolo 15	Valorizzazione delle quote dei Fondi Interni	pag. 16
Articolo 16	Operazioni di Cambio Fondo Interno	pag. 16
Articolo 17	Operazioni di Riallocazione Automatica	pag. 17
Articolo 18	Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto	pag. 20
Articolo 19	Operazioni richieste di sabato	pag. 20
Articolo 20	Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/disinvestimento	pag. 21
Articolo 21	I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta	pag. 21
Articolo 22	Istituzione di nuovi Fondi Interni	pag. 25
Articolo 23	Eventuale fusione e liquidazione dei Fondi Interni	pag. 25

Articolo 24 Area Clienti	pag. 25
Articolo 25 La cessione del contratto e il pegno	pag. 25
Articolo 26 I prestiti	pag. 26
Articolo 27 La non pignorabilità e la non sequestrabilità	pag. 26
Articolo 28 Le imposte	pag. 26
Articolo 29 Le norme di riferimento	pag. 26
Articolo 30 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	pag. 26
Regolamento della Gestione Separata Fondo VIVADUE	pag. 27
Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25	pag. 29
Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45	pag. 34
Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 70	pag. 39

Articolo 1

Caratteristiche del contratto

1. Il Contraente e l'Assicurato

Nel presente contratto la figura del Contraente (il Cliente titolare del contratto) coincide con quella dell'Assicurato (la persona sulla cui vita è stipulato il contratto). **Il Contraente-Assicurato di seguito è indicato come "Cliente"**.

2. Requisiti per la sottoscrizione

Per poter sottoscrivere il contratto, il Cliente:

- deve avere la residenza in Italia;
- alla data di decorrenza del contratto, **deve avere almeno 18 anni compiuti e non deve aver compiuto 66 anni;**
- alla Data Obiettivo, definita all'Articolo 3, **deve avere un'età inferiore a 76 anni compiuti.**

3. Tipologia del contratto

Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano il prodotto **Progetta Stabilità^{Insurance} (Cod. MRXD1)** che appartiene alla tipologia di contratti di assicurazione sulla vita a premi ricorrenti mensili, con possibilità di versamenti aggiuntivi e con prestazioni collegate:

- in parte al rendimento della **Gestione Separata** denominata **Fondo VIVADUE** (per brevità nel seguito solo "Gestione Separata");
- in parte all'andamento del valore delle quote di un Fondo Interno scelto dal Cliente alla sottoscrizione del contratto tra quelli di seguito indicati (per brevità nel seguito solo "Fondo Interno");
 - **Bilanciato Globale 25**
 - **Bilanciato Globale 45**
 - **Bilanciato Globale 70**

La scelta iniziale del Fondo Interno può essere modificata in corso di contratto con operazioni di **Cambio Fondo Interno**, come dettagliato all'Articolo 16.

I premi versati (premi ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi), al netto dei costi indicati all'Articolo 5, sono destinati in parte alla Gestione Separata e in parte al Fondo Interno selezionato dal Cliente, in base alle percentuali di investimento predefinite da contratto e indicate all'Articolo 6.

La parte destinata alla Gestione Separata si rivaluta ogni anno in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata stessa. Il tasso di rivalutazione attribuito non può risultare negativo.

Si rinvia all'Articolo 14 per le informazioni sulle modalità di rivalutazione del capitale.

Le informazioni sulle caratteristiche della Gestione Separata sono riportate nel relativo Regolamento che è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

La parte destinata al Fondo Interno viene convertita in quote. Si rinvia all'Articolo 15 per le informazioni sulla valorizzazione delle quote.

Per la parte di investimento nel Fondo Interno non è prevista alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Si evidenzia che il Cliente è esposto a rischi finanziari che derivano dal possibile andamento negativo del valore delle quote dovuto alle variazioni dei prezzi delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni.

Le informazioni sulle caratteristiche specifiche di ciascun Fondo Interno collegato al contratto, tra i quali il Cliente può scegliere di investire, sono riportate nei rispettivi Regolamenti che formano parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

4. Oggetto del contratto

Progetta Stabilità^{Insurance} consente di costituire un capitale che la Compagnia riconosce:

- ai Beneficiari designati in caso di decesso del Cliente (nel seguito "**Prestazione Principale**"), come descritto all'Articolo 9;
- al Cliente in caso di richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale, come descritto all'Articolo 13.

Progetta Stabilità_{Insurance} prevede, inoltre, la possibilità per il Cliente di attivare, alla sottoscrizione del contratto e a fronte del pagamento di un ulteriore premio mensile, la **Garanzia Accessoria facoltativa in caso di decesso per infortunio** (per brevità nel seguito solo “**Garanzia Accessoria**”). Qualora il decesso del Cliente sia causato da infortunio, la Garanzia Accessoria prevede il pagamento di un capitale di importo prefissato in aggiunta alla Prestazione Principale. Si rimanda all’Articolo 10 per le informazioni sulle modalità di attivazione e sulle condizioni che regolano il diritto alla prestazione aggiuntiva prevista dalla Garanzia Accessoria.

Articolo 2

Conclusione del contratto, decorrenza e durata

1. La conclusione del contratto

Per conclusione del contratto si intende il momento della sottoscrizione della polizza, già firmata dalla Compagnia, da parte del Cliente con le modalità messe a disposizione dall’Intermediario e scelte dal Cliente.

Ogni Cliente può sottoscrivere fino ad un massimo di due contratti Progetta Stabilità_{Insurance} (Cod. MRXD1).

La sottoscrizione del contratto può avvenire:

- presso i locali della Banca intermediaria (**sottoscrizione in sede**) oppure
- in luogo diverso dai locali della Banca intermediaria (**sottoscrizione fuori sede**) oppure
- con tecniche di comunicazione a distanza (**sottoscrizione tramite internet banking***) tramite l’utilizzo della firma digitale messa a disposizione dalla Banca intermediaria. La sottoscrizione del contratto avviene nell’ambito di una Proposta di investimento (nel seguito “**Proposta**”) inviata dalla Banca intermediaria nella sezione dell’internet banking riservata al Cliente. La Proposta della Banca intermediaria può comprendere anche altre operazioni di investimento e/o di disinvestimento.

La Proposta ha carattere unitario e pertanto in caso di impossibilità** da parte della Banca intermediaria di dar corso anche ad una sola operazione, il contratto si estinguerà e di conseguenza non produrrà alcun effetto. In tal caso il Cliente riceverà nella sezione riservata dell’internet banking apposita comunicazione.

* Area del sito internet della Banca intermediaria riservata ai Clienti.

** A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’impossibilità di immettere sui mercati regolamentati ordini o disposizioni di investimento/disinvestimento.

2. La decorrenza del contratto

La data di decorrenza è il giorno in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti; da questa data pertanto le prestazioni del contratto sono operanti.

Per il prodotto **Progetta Stabilità_{Insurance}** la **data di decorrenza** coincide con le ore 24:00 del giorno in cui il primo premio ricorrente versato e l’eventuale versamento aggiuntivo iniziale, al netto dei costi applicati, vengono investiti in parte nella Gestione Separata e in parte in quote del Fondo Interno scelto dal Cliente.

La **data di investimento** del premio varia in funzione della modalità di sottoscrizione del contratto:

- **in caso di sottoscrizione in sede**, la **data di investimento** del primo premio ricorrente e dell’eventuale versamento aggiuntivo iniziale è il **terzo giorno lavorativo successivo a quello di sottoscrizione del contratto**, a condizione che la Compagnia abbia incassato il relativo premio;
- **in caso di sottoscrizione fuori sede**, l’efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione del contratto (**periodo di sospensiva**)*.

La **data di investimento** del primo premio ricorrente e dell’eventuale versamento aggiuntivo iniziale, in questo caso, è il **terzo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di sospensiva**, a condizione che la Compagnia abbia incassato il relativo premio.

* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

- **in caso di sottoscrizione tramite internet banking**, la **data di investimento** del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale è **il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della Proposta da parte del Cliente nella sezione riservata dell'internet banking**, a condizione che la Compagnia abbia incassato il relativo premio.

Se la data di investimento del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale, cade in un giorno in cui il valore unitario della quota del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 20 per la definizione dei giorni lavorativi.

Si evidenzia, inoltre, che se la data di investimento sopra definita cade nel periodo compreso tra il 26 e l'ultimo giorno del mese, la data di investimento viene automaticamente posticipata alla prima data utile di valorizzazione del mese successivo.

La data di decorrenza del contratto coincide quindi con la data di investimento del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale.

È possibile posticipare la data di decorrenza del contratto:

- fino a 20 giorni dopo la data di sottoscrizione del contratto, in caso di sottoscrizione in sede o in caso di sottoscrizione fuori sede;
- fino a 20 giorni dopo la data di ricezione della Proposta da parte del Cliente, in caso di sottoscrizione tramite internet banking.

3. La durata del contratto e la sua estinzione

La durata del contratto è **a vita intera**, ciò significa che il contratto dura per tutta la vita del Cliente.

Il **contratto si estingue** quando si verifica uno di questi eventi:

- recesso dal contratto;
- decesso del Cliente;
- riscatto totale del contratto.

Articolo 3

Il piano di pagamento dei premi

1. Durata Obiettivo: durata del piano di pagamento dei premi

Il contratto prevede la corresponsione di premi ricorrenti secondo un piano di pagamento prestabilito e la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Alla sottoscrizione del contratto, il Cliente sceglie la durata del piano di pagamento dei premi che può essere minimo di 10 anni e al massimo di 20 anni interi (nel seguito "**Durata Obiettivo**"). La Durata Obiettivo è pertanto il periodo in cui è possibile l'investimento dei premi ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi.

2. Data Obiettivo: termine del piano di pagamento dei premi

Il termine del piano di pagamento dei premi è definito "**Data Obiettivo**". La Data Obiettivo del contratto, indicata nel Documento di polizza, è definita in funzione della Durata Obiettivo scelta dal Cliente.

Si evidenzia che la Data Obiettivo non determina la scadenza del contratto ma definisce unicamente la data di interruzione del pagamento dei premi (sia premi ricorrenti che eventuali versamenti aggiuntivi). Raggiunta la Data Obiettivo, infatti, anche se non sarà più possibile l'ulteriore pagamento di premi, il contratto rimarrà in vigore fino al decesso del Cliente o fino al riscatto totale.

3. Sospensione, modifica e riattivazione del piano di pagamento dei premi

Il piano di pagamento dei premi definito alla sottoscrizione del contratto non è vincolante alla prosecuzione del contratto stesso.

Il Cliente, infatti, trascorsi 180 giorni dalla decorrenza del contratto:

- può modificare l'importo dei premi ricorrenti fermi restando i limiti previsti all'Articolo 4, **senza modificare la Durata Obiettivo**; le richieste di modifica vengono eseguite nel mese successivo a quello in cui è stata effettuata la richiesta e pertanto con effetto sul premio ricorrente in scadenza in tale mese;
- può sospendere il pagamento dei premi ricorrenti. La sospensione ha effetto a partire dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la richiesta di sospensione. Qualora sia stata attivata la Garanzia Accessoria di cui all'Articolo 10, la sospensione del pagamento dei premi ricorrenti determina anche la sospensione della relativa copertura;
- può riattivare, in caso di precedente sospensione, il pagamento dei premi ricorrenti. Le richieste di riattivazione vengono eseguite e hanno effetto nel mese successivo a quello in cui è stata effettuata la richiesta di riattivazione. La riattivazione dei premi ricorrenti riattiva automaticamente anche il premio dell'eventuale Garanzia Accessoria, sempreché alla data di pagamento del premio ricorrano le condizioni di cui all'Articolo 10. In caso di riattivazione il Cliente non ha alcun obbligo di effettuare il pagamento dei premi ricorrenti precedenti (comprensivi degli eventuali premi della Garanzia Accessoria) che risultano non pagati.

Per richiedere una delle suddette operazioni, il Cliente deve sottoscrivere apposito modulo disponibile presso la Banca intermediaria in cui è stato sottoscritto il contratto.

Il piano di pagamento dei premi si interrompe automaticamente al raggiungimento della Data Obiettivo. Qualora, in casi particolari come previsto al paragrafo 4 del successivo Articolo 4, la modalità di pagamento dei premi sia l'Addebito Diretto SEPA (Sepa Direct Debit - SDD), la Compagnia dopo il mancato incasso di 3 premi ricorrenti bloccherà il pagamento dei premi successivi. In tal caso il piano di pagamento dei premi si sospende e per l'eventuale riattivazione è necessario che il Cliente faccia esplicita richiesta alla Compagnia e provveda a ripristinare l'SDD.

Articolo 4

I premi (premi ricorrenti e versamenti aggiuntivi)

1. Premi ricorrenti

Il pagamento dei premi ricorrenti può essere effettuato esclusivamente con periodicità mensile; l'importo del premio ricorrente è scelto dal Cliente a condizione che non sia inferiore a **100,00 euro** e non sia superiore a **500,00 euro**.

2. Versamenti aggiuntivi

Il contratto riconosce al Cliente la facoltà di disporre versamenti aggiuntivi sia alla sottoscrizione del contratto, tramite un versamento aggiuntivo iniziale, che successivamente trascorsi **90 giorni** dalla data di decorrenza nel rispetto dei seguenti limiti.

- L'importo del versamento aggiuntivo iniziale deve essere:
 - non inferiore a **100,00 euro**
 - e non superiore alla somma dei premi ricorrenti previsti per la prima annualità di contratto (pari all'importo del premio ricorrente, definito dal Cliente alla sottoscrizione del contratto, moltiplicato per 12).
- L'importo di ciascun versamento aggiuntivo successivo deve essere non inferiore a **100,00 euro**.

Per ogni annualità di contratto è possibile effettuare versamenti aggiuntivi per un importo massimo complessivo di **6.000,00 euro**; tale importo, con riferimento alla prima annualità di contratto, è da considerarsi comprensivo anche dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale.

I versamenti aggiuntivi sono possibili solo se effettuati nel corso della Durata Obiettivo, pertanto la relativa data di investimento, come definita al paragrafo 4 dell'Articolo 7, deve risultare pari o inferiore alla Data Obiettivo. I versamenti aggiuntivi sono possibili anche se il piano di pagamento dei premi ricorrenti risulta sospeso.

3. Importo massimo sulla Gestione Separata

È previsto un limite all'importo massimo che può essere "attivo" nella Gestione Separata Fondo VIVADUE per un unico Cliente o più Clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi. Tale importo massimo è pari a **5.000.000,00 di euro**.

Per "premio attivo" si intende la somma di tutti gli importi versati da uno stesso Cliente, o da più Clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi, su uno o più contratti in vigore e collegati alla medesima Gestione Separata, al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate (riscatti parziali, riscatti totali, scadenze, sinistri) nonché al netto dei premi corrispondenti a capitali successivamente convertiti in rendite vitalizie e considerando gli effetti di eventuali operazioni di Riallocazione Automatica.

La Compagnia si riserva la possibilità di verificare, al momento del versamento e anche con controlli successivi, il rispetto del limite fissato sopra. Qualora la Compagnia riscontrasse il superamento del limite previsto si riserva di restituire al Cliente, entro 30 giorni dalla data del versamento, l'intero importo versato maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data del versamento sino alla data del pagamento.

4. Mezzi di pagamento dei premi

Il pagamento dei premi ricorrenti, dell'eventuale premio per la Garanzia Accessoria, nel caso sia stata attivata secondo quanto previsto all'Articolo 10, e degli eventuali versamenti aggiuntivi deve essere effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario presso la Banca intermediaria del contratto. **La data valuta di addebito al Cliente è pari alla data di investimento del premio.** L'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

Il Cliente inoltre può effettuare i versamenti aggiuntivi con addebito in conto corrente tramite tecniche di comunicazione a distanza concordate con la Banca intermediaria del contratto.

Casi particolari

Il Cliente può contattare il Servizio Clienti della Compagnia (numero verde: 800.124.124, indirizzo e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaolovita.it):

- per ricevere tutte le informazioni necessarie relative alla modalità di pagamento dei premi tramite Addebito Diretto SEPA (Sepa Direct Debit - SDD), in caso di estinzione del conto corrente di addebito presso la Banca intermediaria in cui è stato sottoscritto il contratto e qualora il Cliente intenda mantenere attivo il piano di pagamento dei premi ricorrenti nonché operante l'eventuale Garanzia Accessoria;
- per ricevere le istruzioni relative al pagamento con bonifico bancario da un conto corrente intestato o cointestato al Cliente, qualora il Cliente fosse impossibilitato al pagamento di eventuali versamenti aggiuntivi tramite addebito in conto corrente. Perché il versamento aggiuntivo vada a buon fine è necessario che la causale del bonifico contenga correttamente i dati che il Servizio Clienti comunicherà al Cliente; in caso contrario la Compagnia rifiuterà il bonifico e il versamento aggiuntivo non sarà accettato.

Articolo 5

Costi sui premi ricorrenti e sui versamenti aggiuntivi

Per l'acquisizione e la gestione amministrativa del contratto, la Compagnia applica un costo su ogni premio ricorrente versato e sugli eventuali versamenti aggiuntivi (compreso l'eventuale versamento aggiuntivo iniziale) **pari all'1,00%**.

Ciascun premio ricorrente versato e ciascun eventuale versamento aggiuntivo al netto del suddetto costo costituisce il relativo **premio investito**.

Articolo 6

Ripartizione dei premi investiti

Ciascun premio investito (ricorrente ed eventualmente aggiuntivo) è ripartito tra la Gestione Separata e il Fondo Interno, scelto dal Cliente e in vigore sul contratto tra quelli indicati

all'Articolo 1, in base alle percentuali di investimento predefinite contrattualmente come di seguito descritto.

1. Ripartizione dei premi ricorrenti

Ciascun premio ricorrente investito è ripartito secondo le seguenti percentuali di investimento predefinite:

- **30%** nella Gestione Separata
- **70%** nel Fondo Interno in vigore sul contratto.

2. Ripartizione dei versamenti aggiuntivi

• **Versamento aggiuntivo iniziale:** per la ripartizione del relativo premio investito, il Cliente può scegliere tra una delle seguenti percentuali di investimento predefinite:

- **100%** nella Gestione Separata
- oppure **30%** nella Gestione Separata e **70%** nel Fondo Interno scelto alla sottoscrizione;

• **Versamenti aggiuntivi successivi:** ciascun relativo premio investito è ripartito secondo le percentuali di investimento predefinite previste per i premi ricorrenti:

- **30%** nella Gestione Separata
- **70%** nel Fondo Interno in vigore sul contratto.

La Compagnia invierà al Cliente una comunicazione con il dettaglio dell'operazione:

- non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di investimento, a seguito dell'investimento del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale;
- entro i suddetti termini, a seguito dell'investimento di eventuali versamenti aggiuntivi successivi;
- con frequenza semestrale, a seguito dell'investimento dei premi ricorrenti.

Le percentuali di investimento predefinite, in base alle quali vengono ripartiti i premi ricorrenti e gli eventuali versamenti aggiuntivi, possono essere modificate tramite l'operazione di **Riallocazione Automatica** secondo i tempi e le modalità indicati all'Articolo 17.

Articolo 7

Capitale assicurato, quote attribuite, controvalore quote e valore complessivo dell'investimento

1. Capitale assicurato iniziale

Alla data di decorrenza del contratto, definita al precedente Articolo 2, la parte di premio investito - relativo al primo premio ricorrente e all'eventuale versamento aggiuntivo iniziale - confluita nella Gestione Separata costituisce il **capitale assicurato iniziale**.

2. Numero quote e controvalore delle quote inizialmente attribuite

Alla data di decorrenza del contratto, definita al precedente Articolo 2, la parte di premio investito - relativo al primo premio ricorrente e all'eventuale versamento aggiuntivo iniziale - convertita in quote del Fondo Interno prescelto costituisce il **controvalore delle quote inizialmente attribuite**.

La **conversione in quote** avviene sulla base del valore unitario della quota del Fondo Interno rilevato alla data di investimento, come definita al precedente Articolo 2.

Il numero delle quote da attribuire al Cliente si determina dividendo la parte di premio investito - relativo al primo premio ricorrente e all'eventuale versamento aggiuntivo iniziale - da convertire in quote per il valore unitario della quota del Fondo Interno prescelto.

3. Valore complessivo dell'investimento

La somma del capitale assicurato iniziale descritto al precedente paragrafo 1 e del controvalore delle quote inizialmente attribuite descritto al precedente paragrafo 2 costituisce il **valore complessivo iniziale dell'investimento**.

Il valore complessivo iniziale dell'investimento varia nel tempo per effetto:

- dei premi ricorrenti successivi;
- di eventuali versamenti aggiuntivi;

- dalla rivalutazione del capitale assicurato;
- della variazione del valore della quota del Fondo Interno;
- di eventuali riscatti parziali;
- di eventuali operazioni di Cambio Fondo Interno;
- di eventuali operazioni di Riallocazione Automatica.

4. Investimento dei premi ricorrenti e dei versamenti aggiuntivi successivi

- Per i premi ricorrenti successivi al primo, la data di investimento è l'ultimo giorno di valorizzazione della quota del Fondo Interno di ogni mese successivo a quello di decorrenza del contratto (nel seguito "**data di ricorrenza mensile dell'investimento**"), a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio.

L'ultima data di ricorrenza mensile dell'investimento è quella del mese che precede quello in cui cade la Data Obiettivo del contratto.

Tale regola di investimento è valida anche in caso di sospensione e successiva riattivazione del piano di pagamento dei premi.

- In caso di eventuali versamenti aggiuntivi, la data di investimento è il **terzo giorno lavorativo successivo a quello di disposizione del versamento aggiuntivo presso la Banca intermediaria del contratto**, a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio.

Se la data di investimento del versamento aggiuntivo cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Alla data di investimento di ciascun premio ricorrente e di ciascun eventuale versamento aggiuntivo:

- la parte di premio investito confluita nella Gestione Separata si aggiunge al capitale assicurato;
- la parte di premio investito convertita in quote del Fondo Interno in vigore sul contratto integra il controvalore delle quote attribuite.

La **conversione in quote** avviene alla data di investimento, descritta sopra, sulla base del valore unitario della quota del Fondo Interno in vigore sul contratto rilevato alla stessa data.

Il numero delle quote da attribuire al Cliente si determina dividendo la parte di premio investito da convertire in quote per il valore unitario della quota del Fondo Interno in vigore sul contratto.

Per eventuali versamenti aggiuntivi effettuati con **bonifico bancario** la data di investimento è il **quinto giorno lavorativo successivo alla data di effettivo accredito del premio sul conto corrente della Compagnia**. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario della quota del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 20 per la definizione dei giorni lavorativi.

Articolo 8 Il recesso

1. Tempo utile: 30 giorni

Il Cliente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione della polizza (ex Articolo 177 del Codice delle Assicurazioni - Decreto Legislativo n. 209/2005),

- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca intermediaria;
- oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Gestione polizze - Liquidazioni
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano

2. Cessazione degli obblighi

Compagnia e Cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso (fa fede il timbro postale in caso di lettera raccomandata), oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo della Banca intermediaria.

3. Rimborso

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa della documentazione indicata al successivo Articolo 21, la Compagnia rimborsa al Cliente:

- la somma complessivamente versata, se la comunicazione di recesso perviene prima della data di investimento del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale;
- la somma complessivamente versata tenuto conto del possibile incremento o decremento del valore delle quote con riferimento alla parte di premio investito nel Fondo Interno, se la comunicazione di recesso perviene dalla suddetta data di investimento in poi.

In quest'ultimo caso, le quote vengono disinvestite **il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pervenimento della comunicazione di recesso**, moltiplicando il numero delle quote detenute nel Fondo Interno per il valore unitario della quota stessa alla data di disinvestimento. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote del Fondo Interno non è calcolato, le quote vengono disinvestite il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 20 per la definizione dei giorni lavorativi.

Nel caso in cui, alla sottoscrizione del contratto sia stata attivata anche la Garanzia Accessoria definita all'Articolo 10, il relativo premio versato viene restituito al Cliente.

Esclusivamente in caso di sottoscrizione fuori sede, l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione del contratto (periodo di sospensiva)*. Di conseguenza né l'addebito né l'investimento del premio (premio ricorrente ed eventuale versamento aggiuntivo iniziale) potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva. In tale periodo il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto (ex Articolo 30, comma 6 del Decreto Legislativo n. 58/98, TUF - Testo Unico Finanziario) inviando comunicazione scritta alla Banca intermediaria al seguente indirizzo:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
c/o INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.c.p.A.

Diritto di Ripensamento
Palazzo B7 - Milanofiori
20090 ASSAGO (MI)

così come indicato nella dichiarazione che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede consegna al Cliente in sede di primo contatto.

In alternativa tale diritto può essere esercitato:

- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca intermediaria presso la filiale o per il tramite del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
- oppure
- inviando una comunicazione scritta indirizzata con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Gestione polizze - Liquidazioni
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano

A seguito del recesso esercitato entro il termine del periodo di sospensiva, il contratto si considererà estinto dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione presso Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo della Banca intermediaria o dalle ore 24:00 del giorno di ricezione in Compagnia della lettera raccomandata - (fa fede il timbro apposto sulla ricevuta di ritorno).

* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 9

La Prestazione Principale: capitale riconosciuto in caso di decesso del Cliente

In caso di decesso del Cliente, la Compagnia si impegna a pagare, ai Beneficiari designati, un capitale pari al **valore complessivo dell'investimento**, come definito al successivo paragrafo 1, **incrementato di una percentuale variabile in funzione dell'età del Cliente alla data di decesso**, come definita al successivo paragrafo 2. Tale capitale riconosciuto in caso di decesso del Cliente costituisce la **Prestazione Principale** del contratto.

1. Determinazione del valore complessivo dell'investimento riconosciuto in caso di decesso del Cliente

In caso di decesso, il valore complessivo dell'investimento è pari alla somma di questi importi:

- il **capitale assicurato alla data di disinvestimento**. Questo capitale è costituito da ciascuna parte di premio investito nella Gestione Separata, rivalutata in base ai rendimenti della Gestione stessa - al netto del costo di gestione - fino alla data di disinvestimento, tenuto conto degli effetti di eventuali operazioni di riscatto parziale e di Riallocazione Automatica. Il tasso di rivalutazione attribuito al capitale assicurato non può essere negativo.
- il **controvalore delle quote detenute alla data di disinvestimento**. Questo controvalore si ottiene moltiplicando il numero di quote detenute del Fondo Interno in vigore sul contratto per il corrispondente valore unitario della quota alla data di disinvestimento.

Per la parte di investimento nel Fondo Interno, non è prevista alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo; l'ammontare del controvalore dipende dall'andamento del valore delle quote del Fondo Interno in vigore sul contratto, pertanto è soggetto a rischi finanziari dovuti al possibile andamento negativo del valore delle quote. **Per questo motivo il controvalore delle quote riconosciuto in caso di decesso del Cliente potrebbe risultare inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nel Fondo Interno.**

La **data di disinvestimento**, per il calcolo del valore complessivo dell'investimento, è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione di decesso**.

Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario della quota del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 20 per la definizione dei giorni lavorativi.

La **data di comunicazione di decesso** è la data in cui la Compagnia riceve la richiesta di liquidazione corredata da uno dei seguenti documenti che provano il decesso del Cliente:

- Certificato di morte;
- Verbale di pubblicazione del Testamento;
- Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva;
- Estratto di morte;
- Attestazione giudiziale.

2. Maggiorazione del valore complessivo dell'investimento in caso di decesso del Cliente

In caso di decesso, il valore complessivo dell'investimento è incrementato di una percentuale che varia in base all'età del Cliente alla data di decesso, come indicato in tabella:

Età del Cliente alla data di decesso	Percentuale di incremento
Pari o inferiore a 75 anni compiuti	1,0%
Superiore a 75 anni compiuti	0,1%

A partire dalla data di decorrenza del contratto, la Prestazione Principale è pagata qualunque sia la causa del decesso senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione del Cliente. Qualora la comunicazione di decesso del Cliente dovesse pervenire prima della data di decorrenza del contratto, la Compagnia rimborserà, agli eredi del Cliente, la somma complessivamente versata (primo premio ricorrente, eventuale premio per la Garanzia Accessoria ed eventuale versamento aggiuntivo iniziale).

Articolo 10

Prestazione aggiuntiva: Garanzia Accessoria facoltativa in caso di decesso per infortunio

Il contratto prevede la possibilità per il Cliente di attivare, unicamente alla sottoscrizione del contratto stesso, la **Garanzia Accessoria facoltativa in caso di decesso per infortunio** (nelle presenti Condizioni di Assicurazione indicata solo come “**Garanzia Accessoria**”).

La Garanzia Accessoria, qualora il decesso del Cliente sia causato da infortunio ed entrambi (sia l'infortunio sia il decesso) si siano verificati durante il periodo di copertura come definito al successivo paragrafo 2, prevede il pagamento di un capitale in aggiunta alla Prestazione Principale indicata al precedente Articolo 9; tale capitale aggiuntivo, di importo prefissato e costante determinato in relazione alla causa del decesso, è pari a:

- **25.000,00 euro** in caso di decesso causato da infortunio diverso da incidente stradale;
- **50.000,00 euro** in caso di decesso causato da incidente stradale.

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza il decesso.

Per infortunio conseguente ad incidente stradale si intende quell'infortunio, come definito al comma precedente, direttamente causato da veicoli e/o mezzi meccanici in circolazione - esclusi quelli ferroviari - che avvenga su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché su aree private, in cui il Cliente rimanga vittima.

Per il pagamento del capitale aggiuntivo relativo alla Garanzia Accessoria è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

- l'infortunio ed il decesso del Cliente ad esso dovuto avvengano durante il periodo in cui la Garanzia Accessoria è operante;
- il decesso del Cliente conseguente ad infortunio si verifichi entro 12 mesi dalla data dell'infortunio purché questo ne sia la causa diretta ed esclusiva e sempre che a tale data sia operante la Garanzia Accessoria.

Il capitale aggiuntivo relativo alla Garanzia Accessoria viene pagato senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni di cui all'Articolo 11.

Ai fini dell'attivazione della Garanzia Accessoria non è prevista da parte della Compagnia la raccolta di informazioni sullo stato di salute del Cliente.

1. Premio per la Garanzia Accessoria

La prestazione aggiuntiva prevista dalla Garanzia Accessoria è riconosciuta a fronte di un premio di importo costante pari a **1,00 euro** comprensivo di imposta, da versare con la stessa frequenza mensile dei premi ricorrenti. Si evidenzia che il premio per la Garanzia Accessoria, se attivata, **non può essere pagato in maniera disgiunta dal premio ricorrente** secondo le regole indicate all'Articolo 3. Ne consegue che:

- il premio per la Garanzia Accessoria si aggiunge al premio ricorrente mensile previsto dal piano di pagamento e può essere pagato solo nel corso della Durata Obiettivo;
- il premio per la Garanzia Accessoria è soggetto agli effetti dell'eventuale sospensione e riattivazione del pagamento dei premi ricorrenti secondo quanto previsto successivo paragrafo 3;
- la copertura prevista dalla Garanzia Accessoria, fermo il pagamento del relativo premio mensile, opera unicamente nel corso della Durata Obiettivo secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2.

È previsto un costo percentuale a titolo di spese di acquisizione e amministrazione prelevato dal premio versato, al netto dell'imposta di legge, nella misura del **15%**.

2. Decorrenza e durata della Garanzia Accessoria

La data di decorrenza è il giorno in cui la Garanzia Accessoria inizia ad essere operante.

La data di decorrenza della Garanzia Accessoria coincide con la data di decorrenza del contratto, come definita all'Articolo 2, a condizione che la Compagnia abbia incassato il primo premio ricorrente comprensivo del premio della Garanzia Accessoria.

La copertura si attiva alle ore 24:00 della data di decorrenza del contratto ed è inizialmente

operante fino alle ore 23:59 della data di ricorrenza mensile dell'investimento, come definita al paragrafo 4 dell'Articolo 7, del mese successivo a quello di decorrenza del contratto.

Successivamente la copertura si rinnova automaticamente, per tutta la Durata Obiettivo, **a seguito del pagamento del premio ricorrente mensile comprensivo del premio della Garanzia Accessoria effettuato alle date di ricorrenza mensile dell'investimento**. In particolare:

- con riferimento ai premi successivi al primo, la copertura è operante dalle ore 24:00 della data di ricorrenza mensile dell'investimento e fino alle ore 23:59 della successiva data di ricorrenza mensile dell'investimento;
- con riferimento all'ultimo premio previsto dal piano, la copertura si attiva dalle ore 24:00 dell'ultima data di ricorrenza mensile dell'investimento e fino alle ore 23:59 della Data Obiettivo del contratto.

La Garanzia Accessoria si estingue se si verifica uno dei seguenti eventi:

- se non sono stati pagati 13 premi consecutivi (premi ricorrenti mensili comprensivi del premio della Garanzia Accessoria) indipendentemente dal motivo del mancato pagamento;
- in caso di recesso dal contratto;
- in caso di riscatto totale del contratto;
- in caso di decesso del Cliente;
- in caso di disattivazione volontaria della Garanzia Accessoria;
- alla Data Obiettivo del contratto.

In caso di sopravvivenza del Cliente alla Data Obiettivo del contratto la Garanzia Accessoria si estingue e i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia.

3. Sospensione e riattivazione della Garanzia Accessoria

In caso di mancato pagamento di un premio (premio ricorrente mensile comprensivo del premio della Garanzia Accessoria), indipendentemente dal motivo del mancato pagamento, la Garanzia Accessoria si considera sospesa. In tal caso la Garanzia Accessoria non è operante a partire dalle ore 24:00 della data di ricorrenza mensile dell'investimento del primo premio non pagato.

A condizione che il numero dei premi consecutivi non pagati (premi ricorrenti mensili comprensivi del premio della Garanzia Accessoria) sia pari o inferiore a 12, il Cliente ha la possibilità di riattivare la Garanzia Accessoria effettuando il pagamento del premio di successiva scadenza, secondo le regole indicate all'Articolo 3, senza obbligo di recuperare i precedenti premi insoluti.

La Garanzia Accessoria si riattiva dalle ore 24:00 della data di ricorrenza mensile dell'investimento in cui è stato effettuato il pagamento del premio (premio ricorrente mensile comprensivo del premio della Garanzia Accessoria).

4. Disattivazione volontaria della Garanzia Accessoria

A condizione che siano trascorsi 12 mesi dalla decorrenza del contratto e che il piano di pagamento dei premi non risulti sospeso, il Cliente ha la facoltà di disattivare la Garanzia Accessoria senza interrompere il pagamento dei premi ricorrenti.

La richiesta di disattivazione della Garanzia Accessoria viene eseguita nel mese successivo a quello della richiesta; a partire da tale mese:

- il premio ricorrente mensile non sarà più comprensivo del premio della Garanzia Accessoria;
- la copertura non sarà più operante e pertanto la Garanzia Accessoria si considererà estinta.

A seguito della disattivazione volontaria, la Garanzia Accessoria non potrà più essere riattivata.

La Garanzia Accessoria non prevede il riscatto.

Articolo 11

Le esclusioni

La Garanzia Accessoria non opera qualora le cause d'infortunio che comportano il decesso del Cliente derivino da:

- dolo del Beneficiario;
- autolesionismo o tentativo di suicidio del Cliente;
- partecipazione attiva del Cliente a delitti dolosi (compiuti o tentati), sommosse o tumulti popolari;
- guerra (anche non dichiarata), insurrezioni;
- contaminazione biologica e/o chimica connessa - direttamente o indirettamente - ad atti terroristici;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazione di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza del Cliente;
- incidenti di volo se il Cliente viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- uso di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
- uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- guida di veicoli e natanti a motore senza relativa abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- pratica di immersioni subacquee, sport aerei in genere, speleologia, alpinismo di grado superiore al 3°, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sport estremi in genere.

La Garanzia Accessoria, inoltre, non opera qualora l'infortunio che comporti il decesso del Cliente si verifichi nell'esercizio delle seguenti attività professionali:

- acrobata trapezista, artista controfigura;
- aviazione civile (piloti e membri di equipaggio);
- chimico o fisico nel campo dell'energia nucleare o della fabbricazione degli esplosivi;
- collaudatore di auto o motoveicoli dipendente di case automobilistiche e/o motociclistiche;
- guida alpina;
- addetto alle Forze armate e/o alle forze di pubblica sicurezza (in entrambi i casi limitatamente alle categorie: artificieri, imbarcati su sottomarini, paracadutisti, piloti ed equipaggi di mezzi aerei, unità speciali);
- operaio a contatto con materiale esplosivo o venefico;
- operaio di aziende petrolifere su piattaforme in mare;
- operaio di impianti di energia nucleare;
- sommozzatore o palombaro;
- speleologo;
- titolare o dipendente con lavoro manuale (in cava con uso di esplosivi, in cantieri edili o in cantieri di sistemazione idraulica entrambi collocati in gallerie, pozzi e simili o che utilizzino esplosivi, in miniera).

Articolo 12

I Beneficiari

1. Designazione del Beneficiario

Il Beneficiario è la persona a cui la Compagnia paga la prestazione prevista in caso di decesso del Cliente.

Il Cliente può indicare in polizza uno o più Beneficiari, anche mediante designazione nominativa. Nel solo caso di designazione nominativa del Beneficiario/Beneficiari, al fine di consentire alla Compagnia il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclaggio, il Cliente è tenuto a fornire le complete generalità del Beneficiario e in particolare:

- nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Cliente, se la designazione fa riferimento ad una persona fisica;
- ragione sociale, codice fiscale/partita iva, data di costituzione, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Cliente, se la designazione fa riferimento ad una persona giuridica.

Il Cliente è tenuto ad indicare le suddette generalità sia alla sottoscrizione del contratto sia successivamente, in corso di contratto, in caso di revoca e/o modifica del Beneficiario originariamente designato.

Il Cliente per esigenze di riservatezza può inoltre indicare i dati necessari per l'identificazione di un Referente terzo, diverso dal Beneficiario/dai Beneficiari, a cui la Compagnia potrà far riferimento in caso di decesso del Cliente.

Il Cliente può revocare e/o modificare il Beneficiario in qualsiasi momento tranne:

- quando il Cliente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto rispettivamente di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In questo caso, il riscatto totale o parziale, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario;
- dopo la morte del Cliente;
- dopo che, una volta verificato l'evento, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

2. Validità della designazione

Le eventuali modifiche e/o revoche del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia, direttamente via posta o tramite la Banca intermediaria, oppure disposte per testamento. La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza. In caso di inefficacia della designazione disposta dal Cliente rimane valida la precedente designazione o, in mancanza, le somme rientrano nel patrimonio ereditario.

3. Diritto proprio del Beneficiario

Secondo l'Articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Cliente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

In particolare, ciò significa che le somme pagate in caso di decesso del Cliente non rientrano nella massa ereditaria. In caso di più Beneficiari, la Compagnia liquida la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del Cliente.

Articolo 13 Il riscatto

1. Termini

Trascorsi almeno **180 giorni** dalla data di decorrenza del contratto, il Cliente può chiedere il pagamento totale (riscatto totale) o parziale (riscatto parziale) del valore di riscatto.

2. Riscatto totale

Il valore di riscatto totale è pari al **valore complessivo dell'investimento** dato dalla somma del:

- **capitale assicurato alla data di disinvestimento**. Questo capitale è costituito da ciascuna parte di premio investito nella Gestione Separata rivalutata in base ai rendimenti della Gestione stessa - al netto del costo di gestione - fino alla data di disinvestimento, tenuto conto degli effetti di eventuali operazioni di riscatto parziale e di Riallocazione Automatica. Il tasso di rivalutazione attribuito al capitale assicurato non può essere negativo.
- **controvalore delle quote detenute alla data di disinvestimento**. Questo controvalore si ottiene moltiplicando il numero di quote detenute del Fondo Interno in vigore sul contratto per il corrispondente valore unitario della quota alla data di disinvestimento.

La **data di disinvestimento**, per il calcolo del valore complessivo dell'investimento, è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del riscatto totale**.

Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario della quota del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 20 per la definizione dei giorni lavorativi.

Per **data di richiesta del riscatto totale** si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione indicata all'Articolo 21.

Il valore di riscatto descritto sopra viene pagato al Cliente al netto del costo indicato al successivo paragrafo 4.

Per la parte di investimento nel Fondo Interno, non è prevista alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo; l'ammontare del controvalore dipende dall'andamento del valore delle quote del Fondo Interno in vigore sul contratto, pertanto è soggetto a rischi finanziari dovuti al possibile andamento negativo del valore delle quote. **Per questo motivo il controvalore delle quote riconosciuto in caso di riscatto potrebbe risultare inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nel Fondo Interno.**

3. Riscatto parziale

La richiesta di riscatto parziale è ammessa se:

- l'importo richiesto è pari almeno di **1.000,00 euro**;
- a seguito dell'operazione, il valore complessivo residuo dell'investimento risulti uguale o superiore a **2.500,00 euro**.

Prima di procedere con l'operazione di riscatto parziale, la Compagnia verifica il rispetto delle condizioni sopra descritte sulla base dei valori che risultano alla data di richiesta del riscatto.

3.1 Modalità di prelievo dell'importo del riscatto parziale

La Compagnia esegue l'operazione di riscatto parziale prelevando l'importo richiesto in maniera proporzionale dalla Gestione Separata e dal Fondo Interno in vigore sul contratto secondo le percentuali di ripartizione effettive che risultano alla data di disinvestimento.

La **data di disinvestimento**, in caso di riscatto parziale, è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del riscatto parziale**.

Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario della quota del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 20 per la definizione dei giorni lavorativi.

Per **data di richiesta del riscatto parziale** si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione indicata all'Articolo 21.

L'importo del riscatto parziale viene pagato al Cliente al netto del costo indicato al successivo paragrafo 4.

In seguito al riscatto parziale, il contratto resta in vigore per un valore complessivo residuo dell'investimento.

Per la parte di investimento nel Fondo Interno, non è prevista alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo; l'ammontare del controvalore dipende dall'andamento del valore delle quote del Fondo Interno in vigore sul contratto, pertanto è soggetto a rischi finanziari dovuti al possibile andamento negativo del valore delle quote. **Per questo motivo il controvalore delle quote riconosciuto in caso di riscatto potrebbe risultare inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nel Fondo Interno.**

4. Costi di riscatto

Il costo applicato in caso di riscatto totale o di riscatto parziale varia in base al periodo di tempo trascorso tra la data di decorrenza del contratto e la data di disinvestimento, come indicato nella seguente tabella.

Periodo di tempo trascorso	Riscatto parziale	Riscatto totale
	Costo da applicare all'importo lordo riscattato	Costo da applicare all'importo lordo riscattato
Meno di 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto	Riscatto non ammesso	Riscatto non ammesso

Periodo di tempo trascorso	Riscatto parziale	Riscatto totale
	Costo da applicare all'importo lordo riscattato	Costo da applicare all'importo lordo riscattato
Dal 181° giorno di durata del contratto e fino al giorno che precede il 1° anniversario del contratto	2,00% con il minimo di 30,00 euro	2,00%
Dal giorno in cui ricorre il 1° anniversario del contratto fino al giorno che precede la ricorrenza del 5° anniversario del contratto	1,00% con il minimo di 30,00 euro	1,00%
Dal giorno in cui ricorre il 5° anniversario del contratto in poi	30,00 euro	Non previsto

Articolo 14

La rivalutazione del capitale assicurato relativo all'investimento nella Gestione Separata

Per la parte di investimento nella Gestione Separata Fondo VIVADUE, il contratto prevede la rivalutazione annuale del capitale assicurato. La Compagnia effettua la rivalutazione del capitale assicurato il **31 dicembre di ogni anno** (data di rivalutazione) applicando il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto.

1. Determinazione del tasso di rivalutazione

Il tasso annuo di rivalutazione è pari al rendimento annuo della Gestione Separata - realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello in cui viene effettuata la rivalutazione - diminuito del costo di gestione trattenuto dalla Compagnia e di seguito definito.

Il costo di gestione è dato dalla somma di due componenti:

Componente fissa annua	Componente variabile annua
1,30%	25% della differenza, se positiva, tra il rendimento lordo della Gestione Separata e il tasso di riferimento del 3,00%

La componente fissa del costo di gestione è **sempre applicata**; la componente variabile è applicata solo se il rendimento annuo della Gestione Separata **risulta superiore al tasso di riferimento del 3,00%**.

Il tasso anno di rivalutazione non può risultare negativo.

2. Modalità di rivalutazione del capitale assicurato

Di seguito sono descritte le modalità di applicazione del tasso di rivalutazione a tutti gli importi in entrata nella Gestione Separata e in uscita dalla Gestione Separata. Più in dettaglio:

- per **importi in entrata** si intendono:
 - il capitale assicurato iniziale che deriva dalla parte dei premi ricorrenti investita nella Gestione Separata;
 - il capitale assicurato che deriva dalla parte dall'eventuale versamento aggiuntivo iniziale e da eventuali versamenti aggiuntivi successivi, investiti nella Gestione Separata;
 - l'importo trasferito nella Gestione Separata in seguito a eventuali operazioni di Riallocazione Automatica.

- per **importi in uscita** si intendono:
 - il capitale assicurato in caso di decesso del Cliente;
 - il capitale assicurato in caso di richiesta di riscatto parziale o di riscatto totale.

Il tasso di rivalutazione:

- **per tutti gli importi in entrata, si applica** in proporzione al periodo di tempo trascorso (in pro rata temporis) dalla data di investimento fino al successivo 31 dicembre o, se antecedente, fino alla data di disinvestimento dell'operazione considerata (riscatto o decesso);
- **per tutti gli importi in uscita, si applica** in proporzione al periodo di tempo trascorso (in pro rata temporis) dall'ultima data di rivalutazione (31 dicembre immediatamente precedente) fino alla data di disinvestimento dell'operazione considerata (riscatto o decesso);
- **in assenza di operazioni in entrata e in uscita**, si applica al capitale assicurato per un intero anno solare ad esclusione del primo nel quale si applica in proporzione al periodo di tempo trascorso dalla decorrenza al 31 dicembre immediatamente successivo (in pro rata temporis).

Come già riportato al precedente paragrafo 1, il tasso di rivalutazione attribuito non può essere negativo.

Articolo 15 Valorizzazione delle quote dei Fondi Interni

1. Frequenza di calcolo del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno collegato al contratto è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione di ciascun Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno è calcolato giornalmente secondo il Calendario di Valorizzazione.

Per tutti i dettagli si rimanda agli Articoli 6 e 7 dei Regolamenti dei Fondi Interni.

2. Pubblicazione del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno è pubblicato giornalmente su un quotidiano a tiratura nazionale, attualmente "Il Sole 24 Ore", il giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione. **Tale valore è al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.**

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno è reperibile inoltre sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaolovita.it.

In caso di mancata valorizzazione della quota dovuta a turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa, la Compagnia informerà i Clienti attraverso il sito internet.

Per il dettaglio dei costi gravanti su ciascun Fondo Interno collegato al contratto si rimanda all'Articolo 8 dei rispettivi Regolamenti che costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Articolo 16 Operazioni di Cambio Fondo Interno

1. Che cos'è il Cambio Fondo Interno

È l'operazione che consente al Cliente di passare dal Fondo Interno in essere sul contratto (nel seguito Fondo Interno di provenienza) ad un nuovo Fondo Interno tra quelli disponibili (nel seguito Fondo Interno di destinazione).

L'operazione di Cambio Fondo Interno può essere richiesta sia nel corso della Durata Obiettivo sia successivamente alla Data Obiettivo e comporta il trasferimento del controvalore delle quote dal Fondo Interno di provenienza al Fondo Interno di destinazione selezionato.

Se la richiesta è effettuata nel corso della Durata Obiettivo, tutti i premi investiti a partire

dalla data di esecuzione dell'operazione verranno ripartiti in parte nella Gestione Separata e in parte nel nuovo Fondo Interno secondo le percentuali di investimento predefinite e indicate all'Articolo 6, oppure se è stata attivata la Riallocazione Automatica secondo le percentuali di investimento previste e descritte al successivo Articolo 17.

2. Termini e condizioni per la richiesta di Cambio Fondo Interno

Il Cliente può chiedere il Cambio Fondo Interno sottoscrivendo il modulo disponibile presso la Banca intermediaria del contratto, a condizione che siano trascorsi almeno **180 giorni** dalla data di decorrenza del contratto.

Affinché il premio ricorrente mensile in pagamento venga in parte già investito nel nuovo Fondo Interno (nel caso in cui la richiesta venga effettuata nel corso della Durata Obiettivo), è necessario che la richiesta pervenga non oltre il 3° giorno lavorativo antecedente la data di ricorrenza mensile dell'investimento del mese di richiesta.

Per ogni anno solare sono ammesse quattro operazioni di Cambio Fondo Interno.

3. Modalità di esecuzione dell'operazione di Cambio Fondo Interno

Il Cambio Fondo Interno avviene trasferendo il 100% del controvalore delle quote detenute del Fondo Interno di provenienza nel Fondo Interno di destinazione prescelto, **senza modificare la parte investita in Gestione Separata.**

Il disinvestimento delle quote del Fondo Interno di provenienza e il contestuale investimento nel Fondo Interno di destinazione prescelto avviene sulla base dei rispettivi valori unitari delle quote rilevati alla data di disinvestimento/investimento del Cambio Fondo Interno.

La **data di disinvestimento/investimento**, in cui la Compagnia esegue l'operazione è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del Cambio Fondo Interno.** Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario della quota dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'Articolo 20 per la definizione dei giorni lavorativi.

Per **data di richiesta del Cambio Fondo Interno** si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di Cambio Fondo Interno completa di documentazione, se prevista.

In seguito al Cambio Fondo Interno, la Compagnia invierà al Cliente una comunicazione con il dettaglio dell'operazione.

4. Costi dell'operazione di Cambio Fondo Interno

In ciascun anno solare la prima operazione di Cambio Fondo Interno è gratuita; le operazioni successive hanno un **costo fisso di 30,00 euro**. L'eventuale costo è interamente prelevato dal controvalore delle quote disinvestite dal Fondo Interno di provenienza prima del trasferimento nel Fondo Interno di destinazione prescelto.

Articolo 17

Operazioni di Riallocazione Automatica

1. Che cos'è la Riallocazione Automatica

È l'operazione che il Cliente può chiedere per attivare sul contratto:

- la modifica delle percentuali di ripartizione dei premi (premi ricorrenti - senza considerare l'eventuale premio della Garanzia Accessoria - ed eventuali versamenti aggiuntivi) tra Gestione Separata e Fondo Interno in vigore sul contratto, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 3.1;
- il graduale trasferimento di somme dal Fondo Interno in vigore sul contratto alla Gestione Separata secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 3.2.

2. Termini e condizioni per la richiesta di attivazione e di disattivazione della Riallocazione Automatica

Il Cliente può chiedere la Riallocazione Automatica sottoscrivendo il modulo disponibile presso la Banca intermediaria del contratto a partire dalla data di ricorrenza mensile dell'investimento del 42° mese antecedente il mese in cui cade la Data Obiettivo del contratto e fino alla data di ricorrenza mensile dell'investimento del 12° mese antecedente il mese in cui cade la Data Obiettivo del contratto.

La Riallocazione Automatica risulta attiva dal 3° giorno lavorativo successivo alla data di richiesta.

Il Cliente può chiedere in qualsiasi momento la disattivazione della Riallocazione Automatica sottoscrivendo il modulo disponibile presso la Banca intermediaria del contratto. In tal caso la Riallocazione Automatica risulterà disattivata dal 3° giorno lavorativo successivo alla data della richiesta.

A seguito della disattivazione, la ripartizione dei premi rimane l'ultima in vigore al momento in cui la richiesta ha avuto effetto.

La richiesta di attivazione o di disattivazione, affinché abbia effetto sul premio ricorrente in scadenza nello stesso mese della richiesta, deve essere effettuata entro il 3° giorno lavorativo precedente la data di ricorrenza mensile dell'investimento.

Una volta disattivata, la Riallocazione Automatica non può più essere riattivata; pertanto la Riallocazione Automatica può essere richiesta una sola volta.

La Riallocazione Automatica si disattiva automaticamente al raggiungimento della Data Obiettivo.

3. Modalità di esecuzione dell'operazione di Riallocazione Automatica

Il periodo massimo in cui opera la Riallocazione Automatica va dalla data di ricorrenza mensile dell'investimento del 36° mese antecedente il mese in cui cade la Data Obiettivo del contratto e fino alla Data Obiettivo o data antecedente se il Cliente ha chiesto l'interruzione del piano di pagamento dei premi.

La Riallocazione Automatica, **se attiva**, opera secondo i tempi e le modalità indicate ai successivi paragrafi 3.1 e 3.2 con riferimento rispettivamente:

- alla modifica delle percentuali di investimento dei premi (premi ricorrenti - senza considerare l'eventuale premio della Garanzia Accessoria - ed eventuali versamenti aggiuntivi);
- al trasferimento dal Fondo Interno in vigore sul contratto alla Gestione Separata di un importo corrispondente ad una percentuale prefissata del valore complessivo dell'investimento.

3.1 Riallocazione Automatica: modifica delle percentuali di investimento e conseguente ripartizione dei premi investiti

La Riallocazione Automatica, se attiva, determina la modifica delle percentuali di investimento e la conseguente ripartizione dei premi investiti con frequenza annuale; ad ogni modifica annuale delle percentuali di investimento, i premi investiti (premi ricorrenti - senza considerare l'eventuale premio della Garanzia Accessoria - ed eventuali versamenti aggiuntivi) vengono ripartiti tra la Gestione Separata e il Fondo Interno in vigore sul contratto secondo le percentuali di investimento e i periodi di applicazione riportati nella Tabella 1:

Tabella 1

1° periodo di applicazione (Terzo anno antecedente la Data Obiettivo)	Componenti	Percentuali di investimento
<ul style="list-style-type: none"> - Dalla data di ricorrenza mensile dell'investimento del 36° mese che precede il mese in cui cade la Data Obiettivo del contratto - fino al giorno precedente la data di ricorrenza mensile dell'investimento del 24° mese che precede il mese in cui cade la Data Obiettivo del contratto 	Gestione Separata	40%
	Fondo Interno in vigore sul contratto	60%
2° periodo di applicazione (Secondo anno antecedente la Data Obiettivo)	Componenti	Percentuali di investimento
<ul style="list-style-type: none"> - Dalla data di ricorrenza mensile dell'investimento del 24° mese che precede il mese in cui cade la Data Obiettivo del contratto - fino al giorno precedente la data di ricorrenza mensile dell'investimento del 12° mese che precede il mese in cui cade la Data Obiettivo del contratto 	Gestione Separata	50%
	Fondo Interno in vigore sul contratto	50%
3° periodo di applicazione (Ultimo anno antecedente la Data Obiettivo)	Componenti	Percentuali di investimento
Dalla data di ricorrenza mensile dell'investimento del 12° mese che precede il mese in cui cade la Data Obiettivo del contratto e fino alla Data Obiettivo	Gestione Separata	60%
	Fondo Interno in vigore sul contratto	40%

Se la Riallocazione Automatica viene richiesta dopo il 36° mese antecedente il mese in cui cade la Data Obiettivo, a partire dalla data in cui viene attivata la Riallocazione Automatica, i premi investiti (premi ricorrenti - senza considerare l'eventuale premio della Garanzia Accessoria - ed eventuali versamenti aggiuntivi) saranno ripartiti secondo le percentuali di investimento previste nel periodo di riferimento secondo quando indicato nella Tabella 1.

3.2 Riallocazione Automatica: trasferimento dal Fondo Interno in vigore sul contratto alla Gestione Separata di una percentuale prefissata del valore complessivo dell'investimento

La Riallocazione Automatica relativamente al graduale trasferimento dal Fondo Interno in vigore sul contratto alla Gestione Separata viene effettuata trasferendo un importo/controlvalore corrispondente ad una percentuale prefissata, indicata nella Tabella 2, del valore complessivo dell'investimento che risulta alla data di esecuzione dell'operazione; tale trasferimento avviene con cadenza trimestrale alle date di ricorrenza mensile dell'investimento indicate nella Tabella 2.

Tabella 2

Anno di riferimento del trasferimento	Date di esecuzione dei trasferimenti	Percentuale per determinare l'importo da disinvestire dal Fondo Interno e da investire nella Gestione Separata
Terzo anno antecedente la Data Obiettivo	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 36° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	2,5% (*)
	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 33° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	
	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 30° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	
	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 27° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	

Anno di riferimento del trasferimento	Date di esecuzione dei trasferimenti	Percentuale per determinare l'importo da disinvestire dal Fondo Interno e da investire nella Gestione Separata
Secondo anno antecedente la Data Obiettivo	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 24° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	2,5% (*)
	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 21° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	
	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 18° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	
	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 15° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	
Ultimo anno antecedente la Data Obiettivo	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 12° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	2,5% (*)
	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 9° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	
	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 6° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	
	Data di ricorrenza mensile dell'investimento del 3° mese che precede la Data Obiettivo del contratto	

(*) La misura effettiva di disinvestimento potrà essere inferiore al 2,5% o eventualmente anche nulla nel caso in cui il Fondo Interno risulti incapiante.

Se la Riallocazione Automatica viene richiesta dopo il 36° mese antecedente il mese in cui cade la Data Obiettivo, la percentuale per determinare l'importo da trasferire e la frequenza con cui viene effettuato il trasferimento non cambiano rispetto a quanto sopra descritto.

Articolo 18

Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto

Le operazioni di versamento aggiuntivo, di Cambio Fondo Interno e di riscatto parziale o di riscatto totale sono ammesse a condizione che alla data della richiesta non vi sia un'altra operazione ancora in corso di esecuzione.

Se sul contratto risulta attiva la Riallocazione Automatica, le operazioni di versamento aggiuntivo, Cambio Fondo Interno e riscatto parziale sono bloccate nei 3 giorni lavorativi antecedenti le date di esecuzione dei trasferimenti indicate nella Tabella 2 dell'articolo 17.

Alla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere, per un tempo massimo di tre giorni lavorativi, l'accettazione delle richieste di versamento aggiuntivo, modifica dei premi ricorrenti (sospensione e riattivazione), attivazione e disattivazione dell'operazione di Riallocazione Automatica, di Cambio Fondo Interno e di riscatto parziale o di riscatto totale.

Articolo 19

Operazioni richieste di sabato

Se una delle operazioni elencate di seguito è effettuata di sabato presso la Banca intermedia:

- sottoscrizione del contratto
- versamento aggiuntivo
- comunicazione di recesso

- richiesta di riscatto (parziale o totale)
- richiesta di Cambio Fondo Interno
- richiesta di Riallocazione Automatica
- comunicazione di decesso

la Compagnia considererà l'operazione come effettuata il primo giorno lavorativo utile della settimana successiva. Restano ferme le regole di investimento/disinvestimento previste dal contratto.

Articolo 20

Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/ disinvestimento

Per **giorni lavorativi**, ai fini della determinazione delle date di investimento o di disinvestimento nei casi previsti dal contratto, si intendono tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali di seguito indicati:

- Capodanno: 1° gennaio
- Epifania: 6 gennaio
- Anniversario della Liberazione: 25 aprile
- Venerdì santo
- Lunedì dopo Pasqua
- Festa del lavoro: 1° maggio
- Festa della Repubblica: 2 giugno
- Vigilia della Assunzione della B.V. Maria: 14 agosto
- Assunzione della B.V. Maria: 15 agosto
- Giorno successivo alla Assunzione della B.V. Maria: 16 agosto
- Ognissanti: 1° novembre
- Patrono della città: 7 dicembre
- Immacolata Concezione: 8 dicembre
- Vigilia della Natività di N.S.: 24 dicembre
- Natività di N.S.: 25 dicembre
- S. Stefano: 26 dicembre
- Ultimo giorno dell'anno: 31 dicembre
- Tutti i sabati e le domeniche

Eventuali aggiornamenti saranno comunicati ai Clienti con l'estratto conto annuale.

Articolo 21

I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta

1. Pagamenti entro 30 giorni

La Compagnia pagherà quanto dovuto **entro 30 giorni dal ricevimento** di tutti i documenti secondo quanto viene indicato ai successivi paragrafi 2 e 3. Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario; per questo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento. Per i pagamenti conseguenti al decesso del Cliente, queste indicazioni dovranno essere firmate in originale da tutti i Beneficiari della prestazione; per i pagamenti conseguenti al recesso, alla richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale, le coordinate bancarie indicate dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al Cliente.

La Compagnia dichiara espressamente che non darà corso alle richieste di liquidazione che prevedono il pagamento delle somme assicurate in "Paesi o territori a rischio", intendendosi

tutti i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente (elencati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2015 e successive modificazioni e integrazioni) e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (per es. GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.

3. Documenti

Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto la Compagnia deve ricevere, tramite la Banca intermediaria o direttamente, i documenti necessari; i documenti da fornire nei vari casi sono i seguenti.

Recesso:

comunicazione firmata dal Cliente inoltrata con le modalità indicate all'Articolo 8.

Riscatto totale e parziale:

richiesta firmata dal Cliente.

Decesso del Cliente:

AVVERTENZA: Si richiama l'attenzione del Cliente sulle finalità sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito.

In particolare il Cliente è consapevole che:

- in caso di attivazione dell'eventuale Garanzia Accessoria per morte da infortunio, la richiesta di acquisire dal Beneficiario la documentazione medico-sanitaria e copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti (in caso di decesso conseguente a causa violenta) risponde alla finalità di consentire alla Compagnia di verificare la presenza dei presupposti per la liquidabilità della prestazione aggiuntiva; a tal fine si rammenta al Cliente la necessità di conservare la propria documentazione medico-sanitaria e di renderla disponibile al Beneficiario;
- la richiesta di acquisire dal Beneficiario l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) risponde alla finalità di consentire una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.

- comunicazione di decesso del Cliente con la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari anche disgiuntamente tra loro; sul sito della Compagnia è reperibile un esempio di modulo, ad uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni;
- originale del certificato di morte del Cliente o sua copia autentica con indicazione della data di nascita;
- **in presenza di dati sensibili relativi ai Beneficiari** (quali per esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte dei Beneficiari dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati.

Se la richiesta di pagamento riguarda somme destinate a Beneficiari minori o incapaci:

- originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare o sua/loro copia autentica, con il quale si autorizza chi esercita la potestà parentale/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno a riscuotere il capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della Compagnia da ogni responsabilità.

Se la richiesta di pagamento fa riferimento a una designazione di beneficiario nominativamente individuato:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il Cliente sia deceduto senza lasciare testamento;

- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie:
 - I) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che il Cliente sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
 - (i) gli estremi del/i testamento/i;
 - (ii) che il/i testamento/i, per quanto a conoscenza del dichiarante, sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
 - II) copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.

Se la richiesta di pagamento non fa riferimento ad una designazione di beneficiario nominativamente individuato:

- I) nel caso in cui il Cliente sia deceduto senza lasciare testamento:
 - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il Cliente sia deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il Cliente, la loro data di nascita e capacità di agire;
- II) nel caso in cui il Cliente sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
 - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti:
 - (i) che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il Cliente sia deceduto lasciando testamento e che il/i testamento/i sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
 - (ii) gli estremi del/i testamento/i;
 - (iii) quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il Cliente, la loro data di nascita e capacità di agire;
 - copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.

Sul sito della Compagnia è reperibile lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per facilitarne la compilazione.

In aggiunta alla documentazione sopra riportata, in caso di attivazione dell'eventuale Garanzia Accessoria per morte da infortunio, è necessario presentare alla Compagnia la seguente documentazione:

- relazione del medico curante attestante la causa del decesso completa di anamnesi remota; sul sito della Compagnia è reperibile un esempio di modulo, ad uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni mediche ai fini della liquidazione della prestazione aggiuntiva;
- referto autoptico (se eseguito);
- Certificato di causa morte;
- in caso di decesso conseguente a causa violenta (es. incidente stradale, infortunio, omicidio o suicidio) copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti;
- copia della cartella clinica relativa all'ultimo ricovero (eventualmente) intervenuto tra la data del decesso e il 7° anno antecedente la sottoscrizione della polizza;
- qualora la Compagnia riscontri che il Cliente abbia subito ricoveri negli ultimi 5 anni dal decesso:
 - (i) se il decesso del Cliente si verifica nei primi 7 anni di durata del contratto la Compagnia potrà richiedere al Beneficiario la documentazione relativa a ricoveri del Cliente (copia integrale e conforme all'originale della cartella clinica completa di anamnesi remota, compresa eventuale certificazione rilasciata dal Pronto Soccorso) effettuati nei 10 anni prima della sottoscrizione della polizza e fino alla data del decesso;
 - (ii) se il decesso del Cliente si verifica successivamente al 7° anno di durata del contratto la Compagnia potrà richiedere al Beneficiario la suddetta documentazione relativa a ricoveri del Cliente effettuati nei 7 anni prima della sottoscrizione della polizza e fino alla data del decesso.

Per quanto riguarda la documentazione sanitaria o relativa alle circostanze del decesso del Cliente necessaria per l'erogazione della prestazione aggiuntiva:

- la Compagnia e il Beneficiario cooperano in buona fede nell'esecuzione del contratto e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di "vicinanza alla prova", per acquisire tale documentazione;
- il Beneficiario si impegna a raccogliere e presentare direttamente alla Compagnia la pre-

detta documentazione; qualora abbia particolari difficoltà ad acquisirla (per esempio in quanto non faccia parte degli eredi testamentari o legittimi del Cliente), potrà mettersi in contatto con la Compagnia al fine di conferirle specifico mandato affinché, nel nome e nell'interesse del Beneficiario e nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, si possa attivare per il suo recupero;

- in ogni caso il Beneficiario consegnerà la documentazione se già in suo possesso;
- la Compagnia riconoscerà un importo fino a un massimo di 50 euro a titolo di indennità forfettaria per il costo di estrazione delle cartelle cliniche e/o certificazioni mediche; tale importo potrà essere erogato una sola volta indipendentemente dal numero di contratti sottoscritti dal Cliente e verrà riconosciuto dietro presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta, indicando le coordinate bancarie del soggetto che sostiene la spesa.

Il Cliente proscioglie dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, il Beneficiario o la Compagnia intendessero rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione.

Pegno:

in caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate, escluso il recesso ai sensi dell'Articolo 8 "Il recesso", richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Ulteriori documenti necessari:

per tutti i pagamenti della Compagnia è richiesto il codice fiscale dei Beneficiari.

Per tutti i pagamenti della Compagnia, escluso il caso di decesso, se la richiesta di liquidazione perviene direttamente alla Compagnia stessa, è richiesta copia del documento d'identità del Cliente; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore.

In caso di decesso, è richiesta la copia del documento d'identità del denunciante e di tutti i Beneficiari, sia se la richiesta perviene direttamente alla Compagnia, sia se perviene alla Compagnia tramite la rete distributiva; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il Beneficiario è persona giuridica, è richiesta la copia del documento d'identità e del codice fiscale del rappresentante legale.

Richieste motivate di altri documenti:

la Compagnia si riserva di richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risulti necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, oppure al fine di adempiere a specifiche disposizioni di legge.

Gestione dei documenti:

al fine di ridurre gli oneri a carico dei Clienti, la Compagnia e la Banca intermediaria adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo Cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

4. Prescrizione

I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (Articolo 2952 del Codice Civile).

In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere a un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti e non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

Articolo 22

Istituzione di nuovi Fondi Interni

La Compagnia può istituire in futuro nuovi Fondi Interni comunicandolo ai Clienti secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Gli eventuali nuovi Fondi Interni integreranno l'offerta di quelli già collegati al prodotto Progetta Stabilità^{Insurance}.

Articolo 23

Eventuale fusione e liquidazione dei Fondi Interni

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Clienti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Clienti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Articolo 24

Area Clienti

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. mette a disposizione all'interno del proprio sito internet l'Area Clienti, un'apposita area riservata ai Clienti della Compagnia.

All'interno dell'Area Clienti è possibile consultare le coperture assicurative in essere, il Fascicolo Informativo del prodotto sottoscritto, lo stato dei versamenti e le eventuali relative scadenze, il valore di riscatto (se previsto), e ogni altra informazione utile per una migliore comprensione della propria posizione assicurativa da parte del Cliente.

L'accesso al servizio è gratuito ed è consentito previa autenticazione tramite i codici di accesso inviati direttamente dalla Compagnia, su richiesta dell'interessato, all'indirizzo indicato dallo stesso oppure via e-mail o via sms al numero di telefono cellulare, se forniti.

I suddetti codici garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione. L'utilizzo dell'Area Clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio che dovranno essere accettate al primo accesso.

Articolo 25

La cessione del contratto e il pegno

1. Facoltà del Cliente

Il Cliente può dare in pegno il contratto, **ma non può cederlo ad altri**.

2. Efficacia

L'atto di pegno diventa efficace quando la Compagnia prende nota sulla polizza o sull'appendice a essa allegata dell'avvenuta costituzione in pegno.

3. Assenso scritto

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno, per richiedere il riscatto è necessario l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Articolo 26

I prestiti

Questo contratto non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 27

La non pignorabilità e la non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Compagnia al Cliente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, salvo nei casi specificamente indicati dalla legge (Articolo 1923 del Codice Civile).

Articolo 28

Le imposte

Le imposte relative a questo contratto sono a carico del Cliente, del Beneficiario, o degli aventi diritto.

Articolo 29

Le norme di riferimento

Per tutto ciò che non è espressamente regolato da questo *contratto*, valgono le norme della Legge italiana.

Articolo 30

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione secondo la procedura prevista dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, da effettuare innanzi l'Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

La richiesta di Mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti:

- **Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**
Ufficio Affari Legali e Societari
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano
- **e-mail: intesasanpaolovita@legalmail.it**
- **fax: +39 02.3051.8173**

Il tentativo di Mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la Mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

Regolamento della Gestione Separata “Fondo VIVADUE”

Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “Fondo VIVADUE”. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata “Fondo VIVADUE” è l'euro.

Art. 3

Nella Gestione Separata “Fondo VIVADUE” confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

Il Regolamento della Gestione Separata “Fondo VIVADUE” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.

Art. 4

La gestione del “Fondo VIVADUE” è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'Art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58.

Art. 5

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “Fondo VIVADUE” relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio del “Fondo VIVADUE” realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento relativo a ciascun periodo annuale è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Per risultato finanziario della Gestione Separata “Fondo VIVADUE” si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato fi-

nanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art. 6

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata “Fondo VIVADUE” competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La gestione finanziaria del “Fondo VIVADUE” è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio¹. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. “investment grade”, secondo le scale di valuta-

zione attribuite da modelli interni della Compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating².

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese e quote di OICR) governativi o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non-governativi: al massimo 50%;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15%;
- Strumenti afferenti al comparto immobiliare: al massimo 5%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata "Fondo VIVADUE" e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la Compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la Compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse dei Contraenti.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del "Fondo VIVADUE". Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell'Art. 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 7

La Compagnia, per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'Articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

Art. 8

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l'Assicurato.

1. Con il termine "valore del portafoglio" si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. "valore di carico"), così come definito all'Articolo 5 del presente Regolamento.
2. Viene considerato un valore unico di rating (c.d. "rating sintetico") al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della Compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25

Art. 1

Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Bilanciato Globale 25** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2

Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (Benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).

Il Benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del Benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il Benchmark:	Codice Bloomberg
10% Barclays Euro Treasury Bill	LEB1TREU
15% JPM EMU Government Bond Index in Euro	JNEULOC
50% JPMorgan GBI (Broad)	JNUCGBIB
10% DJ STOXX Europe 50	SX5R
15% MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR	M1WDE

Art. 3

Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta

riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo:

il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine

a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4

Criteria di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al Benchmark riportato nell'Art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 25%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;

- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - Titoli di stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Bilanciato Globale 25 persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente Art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al Benchmark mediante scostamenti contenuti dallo stesso.

Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario.

L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 15% ad un massimo del 35%.

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 15% del valore corrente del Fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Possono, inoltre, essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5

Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6

Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno,

entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo Art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o

dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;

- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Bilanciato Globale 25	1,30%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari

al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare, nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del Fondo dell'anno solare precedente e l'ultima data di valorizzazione del Fondo dell'anno solare di riferimento, dal valore quota del Fondo e
- l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal Benchmark (come descritto al precedente Art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di commercializzazione del Fondo, si considera la frazione d'anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del Fondo e l'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno nell'anno stesso.

La commissione di overperformance non viene applicata qualora il rendimento del Fondo Interno sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,60% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni Contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- spese inerenti la pubblicazione del valore della quota;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9

Rendiconto annuale del Fondo Interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10

Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

Art. 11

Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca

oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

¹ In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45

Art. 1

Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Bilanciato Globale 45** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2

Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (Benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).

Il Benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del Benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il Benchmark:	Codice Bloomberg
10% Barclays Euro Treasury Bill	LEB1TREU
10% JPM EMU Government Bond Index in Euro	JNEULOC
35% JPMorgan GBI (Broad)	JNUCGBIB
20% DJ STOXX Europe 50	SX5R
25% MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR	M1WDE

Art. 3

Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta

riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo:

il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine

a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4

Criteria di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al Benchmark riportato nell'Art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono prevalentemente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 40%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;

- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - Titoli di stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Bilanciato Globale 45 persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente Art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al Benchmark mediante scostamenti significativi dallo stesso.

Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario.

L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 25% ad un massimo del 65%.

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 10% del valore corrente del Fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Possono, inoltre, essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5

Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6

Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno,

entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo Art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o

dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;

- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Bilanciato Globale 45	1,50%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari

al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare, nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del Fondo dell'anno solare precedente e l'ultima data di valorizzazione del Fondo dell'anno solare di riferimento, dal valore quota del Fondo e
- l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal Benchmark (come descritto al precedente Art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di commercializzazione del Fondo, si considera la frazione d'anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del Fondo e l'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno nell'anno stesso.

La commissione di overperformance non viene applicata qualora il rendimento del Fondo Interno sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,60% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni Contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- spese inerenti la pubblicazione del valore della quota;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9

Rendiconto annuale del Fondo Interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10

Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

Art. 11

Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca

oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1 In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 70

Art. 1

Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Bilanciato Globale 70** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2

Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (Benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).

Il Benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del Benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il Benchmark:	Codice Bloomberg
10% Barclays Euro Treasury Bill	LEB1TREU
20% JPMorgan GBI (Broad)	JNUCGBIB
30% DJ STOXX Europe 50	SX5R
40% MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR	M1WDE

Art. 3

Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo:

il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamen-

tati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4

Criteria di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al Benchmark riportato nell'Art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono prevalentemente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 50%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi

della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;

- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - Titoli di stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Bilanciato Globale 70 persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente Art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al Benchmark mediante scostamenti significativi dallo stesso.

Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario.

L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 50% ad un massimo del 90%.

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 10% del valore corrente del Fondo in OICVM specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Possono, inoltre, essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5

Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6

Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno,

entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo Art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o

dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;

- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Bilanciato Globale 70	1,70%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari

al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare, nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del Fondo dell'anno solare precedente e l'ultima data di valorizzazione del Fondo dell'anno solare di riferimento, dal valore quota del Fondo e
- l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal Benchmark (come descritto al precedente Art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di commercializzazione del Fondo, si considera la frazione d'anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del Fondo e l'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno nell'anno stesso.

La commissione di overperformance non viene applicata qualora il rendimento del Fondo Interno sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,60% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni Contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- spese inerenti la pubblicazione del valore della quota;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9

Rendiconto annuale del Fondo Interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10

Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

Art. 11

Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca

oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

¹ In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.



INTESA SANPAOLO
VITA

Progetta Stabilità_{Insurance}

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Informativa aggiornata a maggio 2018)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”)

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita www.intesasanpaolovita.it e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “*Data Protection Officer*” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolovita.it.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, beneficiari, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi¹ (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo al solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

¹ Ad esempio, intermediari assicurativi, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc.), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (Banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- 3) **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaolovita.it.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolovita.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolovita.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati ecc.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Il Regolamento prevede in favore dell'Interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi². La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

² Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto (es. età dell'assicurato).

SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA³

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "**Società**"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa - nella Sua qualità di "Interessato" - circa l'utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei dati

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- a) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) La generazione delle chiavi private di decifrazione dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (*Hardware Security Model*) collocati presso le sedi informatiche (*Server Farm*) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) Il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifrazione, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- g) L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet www.intesasanpaolovita.it.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolovita.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolovita.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

³ Tale informativa costituisce parte integrante dell'informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative – contrattuali e obblighi di legge contenuta nel presente Fascicolo Informativo e sul sito internet della Società.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”) - FINALITÀ PROMO-COMMERCIALI

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita www.intesasanpaolovita.it e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “*Data Protection Officer*” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolovita.it.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo e-mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:

- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di *customer satisfaction* attraverso lettere, telefono, internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.

I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc.) che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito di:
 - servizi di consulenza assicurativa;
 - fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
 - attività di consulenza in genere;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaolovita.it.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi

al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@intesanpaolovita.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesanpaolovita.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati ecc.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.



INTESA SANPAOLO
VITA

Progetta Stabilità_{Insurance}

Glossario

Anniversario (della decorrenza del contratto)

Definisce ogni annualità di polizza e coincide con la ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto.

Annualità di contratto

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza del contratto.

Area Euro

Paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea che hanno aderito all'Euro.

Assicurato

È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Nel presente contratto la figura dell'Assicurato coincide con quella del Contraente; vedi anche "Cliente".

Banca intermediaria (o intermediario)

È il Soggetto che svolge attività di intermediazione assicurativa che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Benchmark

Parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e di rischiosità, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Questo indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica alla quale la Compagnia paga la Prestazione Principale prevista in caso di decesso del Cliente a cui eventualmente si aggiunge il capitale della Garanzia Accessoria qualora questa sia stata attivata e risulti operante secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Capitale assicurato

È il capitale costituito dalla parte di ciascun premio investito (premio ricorrente ed eventuali versamenti aggiuntivi) destinata alla Gestione Separata rivalutata in base ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata stessa al netto del costo di gestione.

Categoria

La categoria di un Fondo Interno è un attributo dello stesso che fornisce un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Cliente

Nel presente contratto è sia il titolare del contratto (il Contraente) che la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto (l'Assicurato).

Combinazione di investimento

Ripartizione dei premi investiti tra la Gestione Separata e uno Fondo Interno, tra quelli disponibili, in funzione della scelta del Cliente.

Compagnia

È la Società con la quale il Cliente stipula il contratto di assicurazione, ovvero Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..

Componenti

Sono la Gestione Separata e i Fondi Interni collegati al contratto e che in base alla scelta del Cliente compongono la combinazione di investimento.

Comunicazione in caso di perdite

Comunicazione che la società invia al Cliente se il valore finanziario del contratto, per la parte di investimento nel Fondo Interno, si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

Conclusione del contratto

È il momento in cui il contratto viene sottoscritto dal Cliente e dalla Compagnia.

Conflitto di interessi

Il contrasto fra l'interesse del Cliente e quello della Compagnia, che sorge a causa delle relazioni di quest'ultima con altre Società del Gruppo di cui fa parte.

Contraente

È il titolare del contratto ovvero la persona fisica che sottoscrive il contratto e si impegna ad effettuare il versamento dei premi alla Compagnia. Nel presente contratto la figura del Contraente coincide con quella dell'Assicurato; vedi anche "Cliente".

Contratto

L'accordo che stabilisce gli obblighi del Cliente e della Compagnia.

Controvalore delle quote

Per la parte di investimento nel Fondo Interno, è l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Cliente a una determinata data.

Data di decorrenza del contratto

Data a partire dalla quale il contratto ha effetto.

Data di comunicazione di decesso

È la data in cui la Compagnia riceve la richiesta di liquidazione comprensiva di uno di questi documenti che provano il decesso del Cliente:

- Certificato di morte;
- Verbale di pubblicazione del Testamento;
- Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva;
- Estratto di morte;
- Attestazione giudiziale.

Data di ricorrenza mensile dell'investimento

È la data di investimento di ciascun premio ricorrente mensile nonché di pagamento dell'ulteriore premio se è stata attivata la Garanzia Accessoria secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione e corrisponde all'ultimo giorno di valorizzazione della quota dei Fondi Interni di ogni mese a partire dal mese successivo a quello di decorrenza del contratto.

Destinazione dei proventi

Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori oppure alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Documento di polizza

Vedi "Polizza".

Firma Digitale

Particolare tipo di firma elettronica qualificata che identifica il firmatario di un documento informatico e garantisce l'integrità dello stesso. Essa si basa su un Certificato di firma rilasciato da un soggetto certificatore accreditato presso l'ente preposto dalla legge. La Firma Digitale è messa a disposizione della Clientela dalla Banca intermediaria in veste di certificatore accreditato presso l'ente preposto dalla legge. Il processo di sottoscrizione dei documenti della Compagnia mediante Firma Digitale avviene con l'utilizzo, da parte della Clientela, di un codice personale (PIN) in abbinamento ad un codice OTP, imputati sul supporto informativo della Banca, senza necessità per la Clientela di accedere alla propria area riservata del sito internet della Banca.

Firma Grafometrica

Particolare tipo di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come “firma elettronica avanzata”. La Compagnia per l'utilizzo da parte della Clientela della Firma Grafometrica si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Intesa Sanpaolo, in modo tale da consentire e garantire, mediante la connessione tra insieme di dati in forma elettronica, (i) l'identificazione del firmatario del documento, inclusi i controlli sui dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma, (ii) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto. Maggiori informazioni sulle caratteristiche della Firma Grafometrica sono disponibili sul sito internet della Compagnia e della Banca intermediaria, consultando il documento “Nota Informativa sulla Firma Grafometrica”.

Firma Tradizionale

Firma autografa apposta dal Cliente in formato cartaceo, per il tramite della Banca intermediaria.

Fondo VIVADUE

Vedi “Gestione Separata”.

Fondo Interno (Assicurativo)

Fondo di investimento costituito all'interno della Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa. Con riferimento al presente contratto, parte dei premi versati, al netto dei costi applicati, confluiscono in un Fondo Interno e vengono convertiti in quote (unit) del Fondo Interno stesso. I Fondi Interni collegati al presente contratto sono disciplinati da specifici Regolamenti riportati nelle Condizioni di Assicurazione.

Gestione Separata

Fondo di investimento istituito dalla Compagnia per valorizzare i capitali dei Clienti e realizzare i rendimenti garantiti da contratto. Con riferimento al presente contratto, parte dei premi versati, al netto dei costi applicati, confluiscono nella Gestione Separata disciplinata da uno specifico Regolamento, riportato nelle Condizioni di Assicurazione. La Gestione Separata collegata al presente contratto è denominata Fondo VIVADUE.

Giorni festivi

I giorni di festività nazionale come stabilite per legge di anno in anno.

Giorno di valorizzazione (o data di valorizzazione)

Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno e di conseguenza del valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno stesso.

Grado di rischio

Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio di ciascun Fondo Interno in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocata la parte di premio investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto-alto”.

ISVAP

Vedi “IVASS”.

IVASS

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

OICR

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi comuni d'investimento e le SICAV.

OICR armonizzato

OICR conforme alle disposizioni della normativa comunitaria ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche/integrazioni.

Orizzonte temporale di investimento consigliato

Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio e alla tipologia di gestione.

Overperformance

Soglia di rendimento del Fondo Interno oltre la quale la Società trattiene una parte dei rendimenti come costi.

Percentuale di investimento (o percentuale di ripartizione)

Rappresenta in percentuale la parte investita in ciascuna componente (Gestione Separata e Fondo Interno) della combinazione di investimento in vigore sul contratto.

Polizza

Documento sottoscritto dal Cliente e dalla Compagnia che attesta e specifica il contratto di assicurazione.

Premio investito

È il premio versato (premio ricorrente ed eventuale versamento aggiuntivo), al netto dei costi applicati, investito in parte nella Gestione Separata e in parte in quote del Fondo Interno.

Premio per la Garanzia Accessoria

Nel presente contratto è l'importo che il Cliente corrisponde mensilmente alla Compagnia - unitamente al premio ricorrente mensile - qualora sia stata attivata la Garanzia Accessoria, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Premio ricorrente

Nel presente contratto è l'importo che il Cliente corrisponde mensilmente alla Compagnia secondo un piano di pagamento predefinito e in base alle modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Premio versato

Importo del premio ricorrente e degli eventuali versamenti aggiuntivi al lordo dei costi.

Prestazione

Somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia si impegna a riconoscere a fronte del pagamento dei premi da parte del Cliente.

Prestazione Principale

Nel presente contratto è il capitale riconosciuto in caso di decesso del Cliente.

Prestazione aggiuntiva (o capitale aggiuntivo)

Nel presente contratto è il capitale riconosciuto in aggiunta alla Prestazione Principale qualora il decesso del Cliente sia stato causato da infortunio a condizione che la Garanzia Accessoria sia stata attivata e risulti operante secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Pro rata temporis

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, è il meccanismo di applicazione della rivalutazione "in proporzione al tempo trascorso". Nel presente contratto, il tempo trascorso si riferisce al periodo che intercorre dalla data di investimento del premio o dalla data dell'ultima rivalutazione fino alla data effetto del calcolo considerata.

Quietanza

È la ricevuta che certifica che è avvenuto il pagamento.

Quota

Unità di misura di un Fondo Interno. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno. Quando si sottoscrive un Fondo Interno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso

È la possibilità del Cliente di recedere dal contratto entro i termini previsti e di ottenere il rimborso del premio versato secondo le modalità stabilite dalle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto totale

È la possibilità del Cliente di estinguere il contratto riscuotendo totalmente il valore di riscatto.

Riscatto parziale

È la possibilità del Cliente di riscuotere parte del valore di riscatto.

Rischio finanziario

Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote dei Fondi Interni che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui è investito il patrimonio dei Fondi Interni.

SDD (Sepa Direct Debit)

L'addebito Diretto SEPA è lo strumento di incasso a livello europeo fondato su un accordo (cosiddetto “mandato”) concluso tra il pagatore (debitore) e il beneficiario (creditore), mediante il quale il primo autorizza il secondo a disporre addebiti sul proprio conto corrente.

Società di Gestione del Risparmio (SGR)

Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Tasso di rivalutazione

È il rendimento realizzato dalla Gestione Separata che, al netto del costo di gestione, viene riconosciuto al capitale assicurato relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata.

Tasso di rendimento (o rendimento della Gestione Separata)

È il rendimento lordo realizzato dalla Gestione Separata.

Total Expense Ratio (TER)

Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo Interno, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Turnover

Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi Interni, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del Fondo Interno, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

Valore complessivo del Fondo Interno

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo Interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valore complessivo dell'investimento

È il capitale ottenuto dalla somma di due importi:

- il capitale assicurato, relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata;
- il controvalore delle quote detenute, relativo alla parte di investimento nel Fondo Interno in vigore sul contratto.

Valore unitario della quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo Interno alla stessa data.

Valorizzazione della quota

Calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e di conseguenza del valore unitario della quota del Fondo stesso.

Volatilità

Indica il grado di rischiosità collegato ad un investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite. L'informazione sulla variabilità dei rendimenti sta alla base della valutazione delle performance dei Fondi Interni.

Volatilità media annua attesa

Indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto al rendimento atteso del Fondo Interno stesso in un determinato periodo di tempo.

Valore di riscatto

È il valore del capitale liquidabile in caso di riscatto pari al valore complessivo dell'investimento ad una certa data. Al valore di riscatto si applicano i costi di riscatto e le eventuali imposte di legge.

Versamenti aggiuntivi

Somma, non inferiore all'importo minimo previsto da contratto, che il Cliente può versare per integrare il capitale inizialmente investito.



Progetta Stabilità_{Insurance}

Documento di polizza (fac-simile)

Il documento di polizza completo di tutte le informazioni acquisite dalla Compagnia relativamente al contratto verrà emesso tramite procedura informatica all'atto della sottoscrizione.

Nel fac-simile si ipotizza, a titolo puramente esemplificativo, che il Cliente abbia scelto:

- di sottoscrivere il contratto in sede e con Firma Digitale,
- di attivare la Garanzia Accessoria,
- di effettuare il versamento aggiuntivo iniziale,
- la designazione nominativa dei Beneficiari della prestazione assicurata,
- di indicare anche un Referente terzo.



Signor/Signora **Nome Cognome**
Polizza assicurativa
Progetta Stabilità_{Insurance} - Cod. MRXD1
N. XXXXXXXXXXXX

DATI PERSONALI

CLIENTE

Il Contraente-Assicurato titolare del contratto e la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto

COGNOME	_____
NOME	_____
LUOGO DI NASCITA	_____
DATA DI NASCITA	_____
CODICE FISCALE	_____
INDIRIZZO DI RESIDENZA	_____
LOCALITÀ	_____
CAP, PROV. e STATO	_____
INDIRIZZO DI RECAPITO	_____
LOCALITÀ	_____
CAP, PROV. e STATO	_____
INDIRIZZO E-MAIL	_____
TELEFONO	_____

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Che cos'è Progetta Stabilità_{Insurance}

Progetta Stabilità_{Insurance} è un contratto di assicurazione sulla vita che prevede il versamento di premi ricorrenti, la possibilità di versamenti aggiuntivi e prestazioni collegate in parte al rendimento di una Gestione Separata e in parte all'andamento del valore delle quote di un Fondo Interno.

Le informazioni di dettaglio sulle modalità di investimento sono riportate nell'Articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione.

Il contratto, inoltre, offre al Cliente la possibilità di attivare alla sottoscrizione una Garanzia Accessoria facoltativa che prevede un capitale aggiuntivo in caso di decesso del Cliente dovuto a infortunio, come da Articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione.

Il Cliente:

chiede l'attivazione della Garanzia Accessoria e si impegna al pagamento del premio previsto contrattualmente;

non chiede l'attivazione della Garanzia Accessoria.

segue



INTESA SANPAOLO
VITA

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Che cosa offre Progetta Stabilità_{Insurance} (Prestazione Principale in caso di decesso e riscatto)

• **Prestazione Principale:** in caso di decesso del Cliente, la Compagnia pagherà, ai Beneficiari designati, il **valore complessivo dell'investimento** pari alla somma dei seguenti due importi:

- il capitale assicurato maturato, relativo all'investimento nella Gestione Separata;
- il controvalore delle quote, relativo all'investimento nel Fondo Interno.

Il valore complessivo dell'investimento verrà inoltre maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età del Cliente al momento del decesso.

La Prestazione Principale riconosciuta in caso di decesso del Cliente è descritta in dettaglio nell'Articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione.

In aggiunta alla suddetta prestazione e a condizione che la copertura assicurativa sia in vigore, qualora il decesso del Cliente sia causato da infortunio ed entrambi (sia l'infortunio sia il decesso) si siano verificati durante il periodo di copertura, la Compagnia pagherà, ai Beneficiari designati, il capitale aggiuntivo relativo alla Garanzia Accessoria pari a:

- 25.000,00 euro in caso di decesso causato da infortunio diverso da incidente stradale;
- 50.000,00 euro in caso di decesso causato da incidente stradale.

Il capitale aggiuntivo relativo alla Garanzia Accessoria viene pagato senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni di cui all'Articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione.

• **Riscatto:** in corso di contratto il Cliente può riscattare parzialmente o totalmente il valore di riscatto della polizza; per i dettagli si rimanda all'Articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione.

Una parte dei costi di gestione annui applicati alla Gestione Separata e al Fondo Interno viene retrocessa alla Banca intermediaria.

Chi sono i destinatari della prestazione di Progetta Stabilità_{Insurance} (Beneficiari dell'assicurazione)

I destinatari del capitale in caso di decesso del Cliente sono:

Cognome e nome _____ *

Codice fiscale _____ Nato/a a _____ il gg/mm/aaaa

Recapito e contatti del Beneficiario

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono fisso _____ Telefono cellulare _____

e-mail _____

* Tipo di relazione intercorrente tra il Beneficiario e il Cliente:

1 = Figlio/Figlia; 2 = Genitore; 3 = Coniuge/Convivente; 4 = Nipote; 5 = Fratello/Sorella; 6 = Legame affettivo; 7 = Scopo benefico; 8 = Altro.

(solo se la designazione dei Beneficiari è nominativa)

Ogni modifica e/o revoca dei Beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla Compagnia, oppure tramite la Banca intermediaria o disposta per testamento. La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza.

Referente terzo cui la Compagnia può far riferimento in caso di decesso del Cliente

Cognome e nome _____

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono fisso _____ Telefono cellulare _____

e-mail _____

Inizio e durata del contratto

Questa polizza decorre dalle ore 24:00 del [gg/mm/aaaa], secondo le modalità indicate all'Articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione, e dura per tutta la vita del Cliente, salvo la possibilità di riscatto anticipato.

Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione il Cliente ha diritto di recedere dal contratto (ex Articolo 177 del Codice delle Assicurazioni - Decreto Legislativo n. 209/2005).

Può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo messo a disposizione dalla Banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla Compagnia tramite raccomandata A.R.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, la Compagnia restituirà al Cliente le somme complessivamente versate eventualmente comprensive del possibile incremento o decremento del valore delle quote con riferimento alla parte di investimento nel Fondo Interno, come da Articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione. L'importo sarà comprensivo del premio relativo alla Garanzia Accessoria.

segue



INTESA SANPAOLO
VITA

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Esclusivamente in caso di sottoscrizione in luogo diverso dai locali della Banca intermediaria (sottoscrizione fuori sede), l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione (periodo di sospensiva)*. Di conseguenza né l'addebito né l'investimento del premio potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.

In tale periodo il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto (ex Articolo 30, comma 6 del Decreto Legislativo n. 58/98, TUF - Testo Unico Finanziario) comunicandolo alla Banca intermediaria o alla Compagnia secondo le modalità dettagliate nell'Articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione.

A seguito del recesso esercitato entro il termine del periodo di sospensiva, il contratto verrà estinto.

* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

PREMI, MODALITÀ DI PAGAMENTO, COSTI E PREMI INVESTITI

Alla sottoscrizione del contratto, il Cliente ha scelto:

- un piano di premi ricorrenti, pagati con periodicità mensile, della durata di X anni, con Data Obiettivo gg/mm/aaaa;
- di versare per ciascun premio ricorrente mensile un importo pari a XX,XX euro;
- di versare per la Garanzia Accessoria, un premio mensile di 1,00 euro comprensivo di imposte pari al 2,5% del premio, per tutta la durata del piano di pagamento dei premi;
- di effettuare un versamento aggiuntivo iniziale di importo pari a XXX,XX euro.

Il Cliente si impegna al pagamento dei premi ricorrenti e dei premi per la Garanzia Accessoria tramite addebito in conto corrente; l'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

Il primo premio ricorrente e il premio per la Garanzia Accessoria segnano la decorrenza del contratto e della Garanzia Accessoria; la data valuta di addebito al Cliente è pari alla data di decorrenza del contratto.

Il costo applicato al primo premio ricorrente, al netto del premio per la Garanzia Accessoria, è pari a XX,XX euro, pertanto il relativo premio investito è di XX,XX euro.

Il costo applicato al versamento aggiuntivo iniziale è pari a XX,XX euro, pertanto il relativo premio investito è di XX,XX euro.

Una parte dei costi applicati a ciascun versamento viene retrocessa alla Banca intermediaria.

Il premio relativo alla Garanzia Accessoria è detraibile ai fini IRPEF nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa in vigore.

RIPARTIZIONE DEL PRIMO PREMIO RICORRENTE INVESTITO E DEL VERSAMENTO AGGIUNTIVO INIZIALE INVESTITO

Sulla base della scelta effettuata dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto, il primo premio ricorrente investito e il versamento aggiuntivo iniziale investito verranno ripartiti tra le componenti di investimento, come indicato nella seguente tabella:

Componenti	Primo premio ricorrente		Versamento aggiuntivo iniziale	
	Importo investito (in euro)	Percentuale di investimento	Importo investito (in euro)	Percentuale di investimento
Gestione Separata Fondo VIVADUE	XXXX,XX	XX%	XXXX,XX	XX%
Fondo Interno XXXXXXXX	XXXX,XX	XX%	XXXX,XX	XX%

La parte di premio investito destinata al Fondo Interno verrà convertita in quote alla data di decorrenza del contratto; il numero delle quote attribuite e la data di investimento nel Fondo Interno e nella gestione Separata saranno comunicati al Cliente con la lettera di conferma investimento del premio.

I successivi premi ricorrenti verranno ripartiti tra la Gestione Separata e il Fondo Interno in vigore sul contratto secondo le percentuali di investimento predefinite.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Questo documento è in formato elettronico ed è sottoscritto dal Cliente e dalla Banca con firma digitale.



INTESA SANPAOLO
VITA

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nella Documentazione contrattuale di riferimento (**Mod. ISV-E40PSi-Ed.10/2018**), con riferimento al trattamento per le finalità promo-commerciali, di cui alla Sezione 3 "Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento" dell'Informativa,

presto il consenso nego il consenso

al trattamento dei miei Dati Personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato o di *customer satisfaction* relative a prodotti e servizi della Società e di società del Gruppo Intesa Sanpaolo;

presto il consenso nego il consenso

alla comunicazione dei miei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), per lo svolgimento da parte loro di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi e di indagini di mercato, di *customer satisfaction* e di comunicazione commerciale.

Il Cliente: _____

Firma dell'Interessato (il Cliente) _____

Firmato da "Nome e Cognome del Cliente" con Check in data "gg/mm/aaaa"

** * **

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nella Documentazione contrattuale di riferimento (**Mod. ISV-E40PSi-Ed.10/2018**), prendo atto del trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte nell'Informativa, alle lettere a) e b) della Sezione 3 "Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento".

Inoltre, apponendo la mia firma in calce, confermo il mio consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui alla Sezione 4 dell'Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella Sezione 8 dell'Informativa.

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Il Cliente: _____

Firma dell'Interessato (il Cliente) _____

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del Cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma Cliente

EMESSO A "LUOGO" IL "GG/MM/AAAA"

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

- Dichiaro che, prima della sottoscrizione del presente Documento di polizza, ho ricevuto, ho letto attentamente, ho compreso e quindi accettato in ogni loro parte:
 - la vigente versione del "Documento contenente le informazioni chiave" nonché il relativo Allegato in cui sono descritte le diverse opzioni di investimento;
 - la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive dei Regolamenti della Gestione Separata e dei Fondi Interni e il Glossario, che compongono il Fascicolo Informativo Mod. ISV-E40PSi-Ed.10/2018 di cui è parte integrante ed essenziale anche questo Documento di polizza e le condizioni stabilite nelle eventuali appendici allegate.
- Dichiaro inoltre che ho richiesto di ricevere e ho ricevuto il "Documento contenente le informazioni chiave", l'Allegato e il Fascicolo Informativo sopra indicati [al seguente indirizzo mail: xxxx.xxxx@xxx.xx / nella sezione riservata del sito della Banca appositamente dedicata / in formato cartaceo].

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del Cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma Cliente



INTESA SANPAOLO
VITA

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

- Dichiaro di approvare espressamente i seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione: Articolo 2 *Conclusioni del contratto, decorrenza e durata*; Articolo 3 *Il piano di pagamento dei premi*; Articolo 4 *I premi (premi ricorrenti e versamenti aggiuntivi)*; Articolo 7, paragrafo 4 *Investimento dei premi ricorrenti e dei versamenti aggiuntivi successivi*; Articolo 10 *Prestazione aggiuntiva: Garanzia accessoria facoltativa in caso di decesso per infortunio*; Articolo 11 *Le esclusioni*; Articolo 12 *I Beneficiari*; Articolo 13 *Il riscatto*; Articolo 18 *Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto*; Articolo 21 *I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta*; Articolo 25 *La cessione del contratto e il pegno*; Articolo 30 *Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente*.
Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del Cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma Cliente

- Dichiaro:
 - di avere la residenza e il domicilio in Italia;
 - di aver ricevuto copia del modulo unificato A3/A4, rilasciato dall'Intermediario incaricato, contenente le informazioni sull'Intermediario e sulle regole che è tenuto a seguire nei confronti dei Clienti, sulle remunerazioni, sui potenziali conflitti di interesse e sugli strumenti di tutela del Cliente;
 - di essere stato informato dall'Intermediario che il prodotto Progetta Stabilità_{Insurance} (Cod. MRXD1) che intendo sottoscrivere è adeguato alle mie esigenze assicurative;
 - di aver già ricevuto il Progetto Esemplificativo Personalizzato che illustra le ipotesi di sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto con riferimento alla parte di premio investito destinata alla Gestione Separata;
 - di aver già scelto la modalità con cui ricevere la documentazione contrattuale e precontrattuale e di essere stato informato circa la mia facoltà di modificare in ogni momento la scelta precedentemente effettuata.
- Dichiaro, inoltre, di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta dalla Compagnia in caso di decesso, di cui all'Articolo 21 delle Condizioni di Assicurazione, è funzionale alla verifica della presenza dei presupposti di liquidabilità della prestazione assicurata e ad una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.
- Dichiaro altresì di prosciogliere dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni sono ricorso o dovessi ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che mi riguardino, ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, il Beneficiario o la Compagnia intendessero rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione.
- Mi impegno a consegnare ai Beneficiari e al Rerefente terzo copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, allegata al presente Documento di polizza*, sollevando Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal mio inadempimento.
* L'Informativa è emessa dalla procedura informatica.
- Infine autorizzo la Banca _____ ad addebitare direttamente sul conto corrente [IBAN] intestato a [NOME COGNOME] ciascun premio versato a favore di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..

Per la sottoscrizione della polizza

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del Cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma Cliente

Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"

DICHIARAZIONE DELL'INTERMEDIARIO

Il sottoscritto, incaricato del collocamento, dichiara e attesta di aver identificato il titolare/i della polizza e di aver raccolto i dati sopra riportati in sua/loro presenza. Questa attestazione è rilasciata al fine di consentire a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, come previsto dalla disciplina vigente in materia di antiriciclaggio.

Nome e Cognome _____ Matricola _____

Firma digitale Banca

Progetta Stabilità_{Insurance}

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano
comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino
02505650370 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione
e riassicurazione al N. 1.00066 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**